

| | | | |
|---|--|------------|---|
| <i>In questo numero:</i> | | | |
| <i>1 – SEDIVA ONLINE - La periodicità del Notiziario</i> | | | |
| <i>2 – LE SEDIVA NEWS DAL 31 DICEMBRE AD OGGI</i> | | | |
| 31/12/2015 | La Legge di Stabilità 2016 <i>(stefano lucidi)</i> | 28/01/2016 | La farmacia e l'iscrizione al CONAI - <i>QUESITO</i> <i>(chiara lani)</i> |
| 11/01/2016 | Le imbarazzanti oscurità sulla maggiorazione ai rurali a seguito della sentenza del CdS <i>(gustavo bacigalupo)</i> | 28/01/2016 | La mancata restituzione della bombola d'ossigeno - <i>QUESITO</i> <i>(stefano civitareale)</i> |
| 12/01/2016 | Sulla famosa "lista Falciani" - <i>QUESITO</i> <i>(franco lucidi)</i> | 29/01/2016 | Stop all'accertamento basato su informazioni desunte dal web <i>(paolo liguori)</i> |
| 12/01/2016 | L'orario massimo lavorativo nel caso di duplicità di rapporti di lavoro - <i>QUESITO</i> <i>(luisa santilli)</i> | 29/01/2016 | Pagamento immediato e ritiro successivo della merce - <i>QUESITO</i> <i>(valerio pulieri)</i> |
| 13/01/2016 | Il via definitivo alla ricetta "dematerializzata" su tutto il territorio nazionale <i>(Studio Associato)</i> | 01/02/2016 | L'apertura del deposito in un locale lontano dalla farmacia - <i>QUESITO</i> <i>(roberto santori)</i> |
| 14/01/2016 | IMU e TASI: è tempo di porre rimedio a eventuali errori <i>(stefano civitareale)</i> | 01/02/2016 | Se il titolare di farmacia vuole aprire un blog... <i>QUESITO</i> <i>(stefano civitareale)</i> |
| 15/01/2016 | La maggiorazione per i rurali, la contitolarità, la graduatoria delle Marche e l'invocato intervento del legislatore - <i>QUESITO</i> <i>(gustavo bacigalupo)</i> | 02/02/2016 | "Domande/Risposte flash" sul super ammortamento 40% <i>(franco lucidi)</i> |
| 18/01/2016 | Il super-ammortamento e la regola c.d. "de minimis" - <i>QUESITO</i> <i>(franco lucidi)</i> | 03/02/2016 | Ravvedimento operoso anche per il "superbollo" <i>(Studio Associato)</i> |
| 19/01/2016 | Le nuove regole sull'utilizzo del contante <i>(mauro giovannini)</i> | 04/02/2016 | Imu e Tasi tra proprietario e affittuario - <i>QUESITO</i> <i>(stefano lucidi)</i> |
| 20/01/2016 | IMU e TASI: non basta la rinuncia all'eredità a "salvare" il coniuge superstite <i>(valerio salimbeni)</i> | 05/02/2016 | Sul sito dell'Agenzia delle Entrate le FAQ per la trasmissione delle spese sanitarie per la "precompilata": il termine scade il 9 febbraio p.v. <i>(Studio Associato)</i> |
| 20/01/2016 | Adeguamento Istat per DICEMBRE 2015 <i>(studio associato)</i> | 05/02/2016 | I bond argentini <i>(franco lucidi)</i> |
| 21/01/2016 | E' cambiato qualcosa per il canone RAI della farmacia? Come e quando devo pagare? <i>(roberto santori)</i> | 08/02/2016 | Il "No" del Ministero della Salute alla gestione "consortile" dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali <i>(stefano civitareale)</i> |
| 21/01/2016 | Scontrino "parlante" a persona diversa dal destinatario del farmaco - <i>QUESITO</i> <i>(franco lucidi)</i> | 09/02/2016 | Ancora un punto sui concorsi straordinari <i>(gustavo bacigalupo)</i> |
| 22/01/2016 | Incentivi Inail alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>(rocco de carlo)</i> | 10/02/2016 | Un flash sul bail in <i>(franco lucidi)</i> |
| 22/01/2016 | Aggiornamento della "software house" della farmacia - <i>QUESITO</i> <i>(fernanda boffi)</i> | 10/02/2016 | Nuove modalità da quest'anno sulle dimissioni del lavoratore - <i>QUESITO</i> <i>(gio.bacigalupo)</i> |
| 25/01/2016 | Omessi o insufficienti versamenti di imposte: dal 2016 nuove regole per il ravvedimento <i>(stefano civitareale)</i> | 11/02/2016 | È sopprimibile una sede rivelatasi soprannumeraria (a seguito della revisione ordinaria della p.o.), ove sia stata inserita nel bando di concorso straordinario ma ancora non assegnata? <i>(gustavo bacigalupo)</i> |
| 26/01/2016 | Il punto (giuridico) sui concorsi straordinari <i>(gustavo bacigalupo)</i> | 12/02/2016 | Normativa, ecc. <i>(Studio Associato)</i> |
| 27/01/2016 | 10 Domande (e risposte) sulla "dematerializzazione" delle fatture di acquisto <i>(roberto santori)</i> | | |
| <i>3 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)</i> | | | |
| <i>4 – SCADENZE FEBBRAIO 2016</i> | | | |

1 – SEDIVA ONLINE

La periodicità del Notiziario

È appena iniziato il 41° anno di vita di *Piazza Pitagora*, anche se in realtà si tratta del 44°, perché negli anni 1973/1975 era stato preceduto da qualcosa di più di una semplice circolare inviata alle farmacie assistite e che si chiamava allora "Sediva-Notizie" (Vi assicuriamo che alcuni di Voi

custodiscono in farmacia perfino il fatidico n. 1 del febbraio 1973...).

Ma d'altra parte ormai da anni il *Notiziario* riporta puntualmente tutte le *Sediva News* dell'intero periodo immediatamente precedente alla data di pubblicazione, il prospetto delle *Scadenze fiscali* in corso e le *Pillole* di *Normativa, Giurisprudenza e Prassi*, quindi sono tutte notizie

trasmesse alle farmacie via via che vengono pubblicate. Non possiamo comunque dimenticare che i numeri di *Piazza Pitagora* vengono conservati con cura da parecchi di Voi perché consentono di disporre costantemente di una sorta di “banca dati” sempre aggiornata cui poter accedere per qualsiasi necessità.

Inoltre, il Notiziario permette di leggere o rileggere quel che magari può esserVi sfuggito nella tanta posta elettronica ricevuta quotidianamente e questa è una ragione ulteriore per tenere sempre viva e performante la pubblicazione.

Nei fatti tuttavia può valere la pena trasformare in linea generale la periodicità di *Piazza Pitagora* da *quindicinale* – che in ogni caso è per noi molto oneroso rispettare puntualmente – in *mensile*, pur se in qualche circostanza, secondo l'importanza dei contenuti, il *Notiziario* potrà anche essere pubblicato con cadenza inferiore.

Abbiamo ritenuto doverosa questa comunicazione, cogliendo però la circostanza per esprimerVi ancora una volta la nostra graditudine per il grande favore che continuate a mostrare verso tutte le nostre pubblicazioni.

(Sediva)

2 – LE SEDIVA NEWS DAL 31 DICEMBRE AD OGGI

31/12/2015 - La Legge di Stabilità 2016

È stata definitivamente approvata dal Parlamento la Legge di Stabilità 2016.

Di seguito le principali novità.

1) IMU-TASI: Le abitazioni principali, con esclusione di quelle di “lusso” classificate nelle categorie A1, A8 e A9, dal 1 gennaio 2016 sono esentate dalla Tasi. È invece ridotta al 50% l'Imu dovuta per gli immobili dati in comodato a figli o a genitori che lo destinino ad abitazione principale, sempreché il contratto di comodato sia regolarmente registrato ed anche se il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un'altra unità adibita ad abitazione principale non di lusso. Per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, i comuni potranno maggiorare dello 0,8 x 1000 l'aliquota Tasi. Quanto ai terreni agricoli, saranno esenti quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali indipendentemente dalla loro ubicazione, quelli ubicati nei comuni delle isole minori e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. Inoltre, per gli immobili a destinazione speciale censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, la rendita catastale è determinata con stima diretta e non per mezzo del modello c.d. Docfa. È altresì previsto che per le unità immobiliari locate a canone concordato l'Imu e la Tasi sono ridotte del 25 %. Infine, è stata disposta l'abrogazione dell'imposta municipale secondaria (Imus), in attesa che tutta la materia venga ridisciplinata.

2) IVIE: è l'imposta dovuta sugli immobili posseduti all'estero, che sono esentati nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare costituisca l'abitazione principale o sia assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, sempre con eccezione degli immobili di lusso, per i quali l'aliquota si applica nella minor misura dello 0,4% e la detrazione di 200 Euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

3) TARI: anche per gli anni 2016-2017 la Tari verrà calcolata dai comuni sulla base di un criterio presuntivo e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

4) BORSE DI STUDIO: saranno esentate dall'Irpef le borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione, per dottorati di ricerca, per l'attività di ricerca

dopo il dottorato, mentre saranno agevolate quelle erogate nel corso del programma Erasmus Plus.

5) IMPOSTA DI REGISTRO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA: si potrà usufruire dell'agevolazione dell'imposta di registro nella misura del 2% del valore dell'immobile in sede di acquisto della prima casa, anche se l'acquirente vi procede prima di vendere la sua precedente unità immobiliare già oggetto di agevolazioni, purché tuttavia quest'ultima venga venduta entro un anno dall'acquisto.

6) DETRAZIONE IVA PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI: chi acquisterà abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici potrà usufruire di una detrazione dall'Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

7) ALIQUOTA IRES: definitivamente archiviata la riduzione dell'aliquota delle imposte sulle società di capitali per l'anno 2016, e per l'anno 2017 passerà dall'attuale 27,5 al 24%.

8) IRAP: sempre a decorrere dal 1 gennaio 2016, non è più dovuta l'Irap per l'attività di agricoltura.

9) PROROGA DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO: sono state infatti prorogate a tutto il 2016 le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica nelle stesse aliquote applicate nel 2015 e pertanto della misura del 65% per le spese di riqualificazione energetica e del 50% per le ristrutturazioni. È stato confermato anche il *bonus* per l'acquisto di mobili per arredare l'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione pari al 20% della spesa, con un tetto massimo di Euro 10.000.

10) ACQUISTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE MEDIANTE LEASING: oltre alle agevolazioni in materia di imposta di registro (2% del valore dell'immobile e ipotecaria e catastale in misura fissa), si potranno detrarre nella misura del 19% i canoni di locazione finanziaria pagati per l'acquisto della propria abitazione, per un importo non superiore ad Euro 4.000 annui e il costo per il riscatto potrà essere detratto per un importo non superiore ad Euro 10.000. I detti limiti vengono raddoppiati nell'ipotesi in cui le spese siano sostenute da giovani di età inferiore ai 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 Euro all'atto della sottoscrizione del contratto di leasing e non risultino titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

11) AGEVOLAZIONE PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI STRUMENTALI: sarà possibile usufruire di un “maxi ammortamento” delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali, che infatti saranno assunte nell'ammontare corrispondente al 140% della spesa stessa includendo in quest'ultima anche gli acquisti effettuati sin dal 15 ottobre 2015 (e quindi non solo quelli operati dal 1 gennaio 2016) e inoltre ne potranno beneficiare anche i lavoratori autonomi.

12) REGIME DI TASSAZIONE FORFETTARIA PER I PROFESSIONISTI: è stata riformata la tassazione dei professionisti che non superino i 30.000 euro di fatturato, dato che per i primi cinque anni di attività la tassazione è quella sostitutiva forfettaria del 5% dell'intero ammontare dei compensi percepiti, mentre per i professionisti già in attività, ma con un fatturato sempre inferiore ad euro 30.000 (attualmente il limite è di soli euro 15.000 e dunque il beneficio è scarsamente fruibile), il regime di tassazione sostitutiva è corrispondente al 15% di un coefficiente di redditività che dipende dal tipo di attività esercitata. Gli oneri contributivi sono inoltre ridotti nella misura del 35%.

13) ESTROMISSIONE BENI DELLE SOCIETÀ: le società di persone e le società di capitali che assegnano o cedono ai soci beni immobili non strumentali o beni mobili sempre non

strumentali iscritti in pubblici registri, possono usufruire di una tassazione agevolata, purché tutti i soci risultino iscritti alla data del 30 settembre 2015. L'imposta sostitutiva dovuta è pari all'8% della differenza tra il valore del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto, intendendosi come valore del bene assegnato quello risultante dalla capitalizzazione della rendita catastale. Inoltre, la riserva di sospensione dell'imposta creatasi per effetto dell'assegnazione ai soci può essere assoggettata ad un'ulteriore imposta sostitutiva del 13%, che deve essere versata nella misura del 60% entro il 30 novembre 2016 e per il residuo 40% entro il 16 giugno 2017.

14) ESTROMISSIONE BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI: sarà possibile "estromettere" entro il 31/05/2016 dal bilancio delle imprese individuali gli immobili strumentali per natura posseduti alla data del 31/10/2015, versando un'imposta sostitutiva dell'8% da applicare sulla differenza tra il valore normale del bene e il valore fiscalmente riconosciuto.

15) DEDUZIONI IRAP: aumentano le deduzioni forfettarie dalla base imponibile Irap per le imprese individuali, le società di persone e i professionisti.

16) COMPENSAZIONI CARTELLE ESATTORIALI: viene estesa al 2016 la possibilità di compensare i debiti risultanti da cartelle esattoriali con crediti vantati nei confronti della P.A. opportunamente certificati.

17) TERMINI PER GLI ACCERTAMENTI FISCALI: a decorrere dal periodo d'imposta 2016 vengono allungati di un anno i termini di decadenza per effettuare gli accertamenti fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il termine di decadenza passa così dal 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al 31 dicembre del quinto anno successivo. In caso di omessa presentazione del Mod. Unico, invece, i termini sono quelli del 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, in luogo dell'attuale quinto anno. Viene infine abrogata la norma vigente sino al 31/12/2015 che raddoppia i termini in caso di violazioni che comportino reati fiscali.

18) RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE: è stata anticipata al 1 gennaio 2016 la riforma delle sanzioni amministrative (v. Sediva News del 5/11/2015).

19) RIAMMISSIONE AL PAGAMENTO DI RATE FISCALI SCADUTE: il contribuente decaduto nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di accertamenti con adesione sottoscritti con il Fisco ai soli fini delle imposte dirette (esclusa pertanto l'Iva), può riprendere il versamento del debito rateizzato, sempreché entro il 31 maggio 2016 egli liquidi la prima rata scaduta.

20) TASSAZIONE DEI "CERVELLI" FUGGITI ALL'ESTERO E RIENTRATI IN ITALIA: è stata prorogata al 31/12/2017 la norma che prevede la detassazione Irpef nella misura del 70 % del reddito di lavoro per i soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015.

21) ABROGAZIONE DELLA TASSA SULLE IMBARCAZIONI: è stata finalmente abrogata la famosa *tassa di possesso* sulle unità da diporto.

22) IMPOSTE SULLA PUBBLICITÀ: eliminata la facoltà per i comuni di aumentare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità.

23) RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI: è consentito rivalutare entro il 30 giugno 2016 terreni e partecipazioni sociali versando l'imposta sostitutiva calcolata sul valore risultante da apposita perizia. L'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare sarà però sempre dell'8%, anche dunque in presenza di una partecipazione "non qualificata", laddove

cioè l'aliquota è stata nel 2015 del 4% e negli anni precedente addirittura del 2%.

24) RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA: è facoltà del contribuente rivalutare i beni di impresa che risultano dal bilancio al 31/12/2014. È tuttavia necessario versare un'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione con un'aliquota del 16% sui beni ammortizzabili e del 12% sugli altri beni. È anche data facoltà di affrancare il saldo di rivalutazione emergente dall'iscrizione dei maggiori valori in bilancio mediante l'imposta sostitutiva del 10%.

25) IMPOSTA DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI DI TERRENI: passa dal 12 al 15% l'aliquota per l'imposta di registro dovuta sui trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli.

26) RIVALUTAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE E AGRARIO: con esclusione dei terreni agricoli e di quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti, è aumentata del 30% la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari da dichiarare nel relativo Mod. Unico.

27) SPESE FUNEBRI: a decorrere dal periodo di imposta 2015 sono detraibili le spese funebri sostenute per un importo non superiore ad Euro 1.550, anche se la persona deceduta non è un parente.

28) SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA: sempre a decorrere dall'anno di imposta 2015 le detrazioni per le tasse di iscrizione presso università statali e non statali saranno determinate da apposito decreto del Ministro dell'Istruzione.

29) DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: non si applicheranno sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014, sempreché l'errore non abbia determinato un'indebita detrazione o deduzione nella dichiarazione precompilata.

30) ASSUNZIONI NELLE IMPRESE DEL MEZZOGIORNO: per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 dalle imprese collocate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, si estende l'esonero contributivo introdotto per l'anno 2016. Sarà necessario però attendere un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione della Commissione Europea.

31) BONUS ASSUNZIONI: è confermato anche per il 2016 l'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, ridotto però al 40% (e non più al 50%) del limite di sgravio previsto fino al 31/12/2015 di € 8.060 e quindi il bonus si riduce ad € 3.224 annui per un periodo massimo di 24 mesi (in luogo degli attuali 36 mesi).

32) TASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ: è stata reintrodotta l'imposta sostitutiva del 10% sugli importi corrispondenti ai premi in questione, entro il limite di Euro 2.000 lordi, e si allargherà anche la platea dei dipendenti che potranno beneficiarne, dato che saranno interessati tutti coloro che avranno dichiarato nell'anno 2015 (Mod. Unico 2016) un reddito di lavoro dipendente inferiore a 50.000 euro annui, un importo limite quindi maggiore di quelli precedenti.

33) ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PER LA GESTIONE SEPARATA INPS: è stata confermata anche per il 2016 l'aliquota contributiva Inps al 27% dovuta dagli iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, mentre per i pensionati e per gli iscritti in altre casse di previdenza obbligatoria l'aliquota da applicare su eventuali ulteriori remunerazioni è del 24%.

34) CONTRIBUTI INPS PER ARTIGIANI E COMMERCianti: aumenta invece l'aliquota contributiva Inps dovuta dagli artigiani e i commercianti, perché dal 2016 sarà del 23,10%.

35) CONTRIBUTO PER BABY SITTER: è stato confermato anche per il 2016 per le lavoratrici madri titolari di un rapporto di lavoro dipendente o co.co.co. di richiedere in sostituzione del congedo parentale un contributo da impiegare per il pagamento di baby sitter o servizi per l'infanzia. È anche previsto il raddoppio, cioè da uno a due giorni, del congedo obbligatorio per i neo-papà.

36) INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI PER IL SUD: le imprese ubicate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna ed Abruzzo che investiranno nel periodo 1 gennaio 2016-31 dicembre 2019 nell'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature per un importo massimo di Euro 1.500.000, potranno beneficiare di un credito di imposta del 20% della spesa sostenuta. I contribuenti interessati dovranno presentare una domanda all'Agenzia delle Entrate che provvederà a comunicare l'autorizzazione alla fruizione del credito unitamente al periodo di imposta da cui si potrà iniziare ad usufruire del bonus.

37) CARTA FAMIGLIA: le famiglie con almeno tre figli minori a carico potranno richiedere il rilascio della "Carta famiglia" sulla base di modalità stabilite dal Ministero del Lavoro, che consentirà sconti per l'acquisto di beni e servizi o riduzioni tariffarie di servizi pubblici.

38) CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA: per la risoluzione delle controversie civili per le quali è obbligatoria la preventiva "negoiazione assistita", è previsto un rimborso delle spese sostenute sotto forma di credito di imposta. Il limite di spesa per lo Stato è di 5.000.000 di Euro annui.

39) CARTA ELETTRONICA PER GLI ACQUISTI DA PARTE DEI GIOVANI: è una norma, che ha destato molte polemiche, secondo cui ai ragazzi che compiono 18 anni nel 2016 è assegnata una carta elettronica di 500 Euro, da impiegare per attività culturali o per l'acquisto di libri.

40) CONTRIBUTI ALLA CULTURA: ogni contribuente potrà dedicare alla cultura il 2x1000 della propria quota Irpef e non più il 5x1000 previsto fino al 31/12/2015.

41) CANONE RAI: viene ridotto per il 2016 ad Euro 100 e si pagherà nella bolletta dell'energia elettrica in dieci rate mensili a decorrere dalle fatture emesse dal 1 luglio 2016; il canone non sarà dovuto per gli ultra settantacinquenni che abbiano un reddito inferiore agli € 8.000 annui.

42) LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE: viene elevato a € 3.000, mentre resta a € 1.000 per i money transfer (le famose rimesse all'estero degli extracomunitari che lavorano in Italia).

43) PAGAMENTI CON POS: un decreto ministeriale definirà le condizioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito o di credito per i pagamenti di importo contenuto, tenuto conto che il commerciante o il professionista dovrà accettare pagamenti con questi strumenti anche per importi inferiori al limite attuale di Euro 30. Con altro (?) decreto ministeriale verranno anche definite le sanzioni pecuniarie per chi oppone il rifiuto a questo mezzo di pagamento.

44) CAMPER: viene incentivata con un importo fino a un massimo di Euro 8.000 la sostituzione, mediante demolizione, di camper di categoria Euro 0, 1 e 2, con veicoli nuovi non inferiori a Euro 5. Gli acquisti devono avvenire entro il 31/12/2016 con immatricolazione non oltre il 31/3/2017.

45) PART-TIME PER I FUTURI PENSIONATI: i dipendenti privati che matureranno entro il 31/12/2018 il requisito per la pensione di vecchiaia avranno la possibilità di ridurre, d'intesa con il datore di lavoro, il proprio orario, avendo diritto al versamento da parte del datore di lavoro di una somma, pari alla

contribuzione che avrebbe dovuto essere versata per la quota a carico dell'azienda, per le prestazioni lavorative non effettuate.

46) PREMI INAIL: verrà ridotto per il 2016 del 16,61% il premio Inail a carico delle imprese per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro.

(stefano lucidi)

11/01/2016 - Le imbarazzanti oscurità sulla maggiorazione ai rurali a seguito della sentenza del cds

Parecchi si stanno ora chiedendo se e che cosa possono o devono fare per avvalersi della tesi recentemente affermata dal Consiglio di Stato nei concorsi straordinari cui abbiano partecipato, ovvero per contrastare chi intenda avvalersene; chi siano i primi è chiaro, mentre gli altri sono ragionevolmente i concorrenti collocati nelle prime posizioni delle graduatorie già pubblicate o che, applicando la *maggiorazione* come sinora è sempre stato, ritengano di conseguire una posizione comunque molto favorevole nelle graduatorie che verranno.

■ **Il dictum del CdS e le finalità di questa indagine**

Quel che ha detto pochi giorni fa la [sentenza n. 5667 del 14/12/2015](#) del Consiglio di Stato sul criterio applicativo della *maggiorazione* riconosciuta ai rurali dall'art. 9 della l. 8/3/68 n. 221 è ormai noto: tenuto conto che il "massimo di punti 6,5" – il tetto numerico che la norma pone al punteggio aggiuntivo di cui per effetto della *maggiorazione* può beneficiare il rurale nella categoria dei "titoli relativi all'esercizio professionale" – va "considerato globalmente [quindi ricondotto all'intera commissione: ndr] e non già riferito a ciascun commissario", e che l'art. 9 è una "lex specialis" rispetto alla normativa generale di cui alla l. n.362/1991 e DPCM. n.298/1994, ne consegue che l'attribuzione al rurale di un "massimo di punti 6,5" in applicazione del beneficio non può incontrare neppure l'ostacolo dei 35 punti che costituiscono il punteggio-limite stabilito per "l'attività professionale svolta" e che pertanto possono legittimamente essere superati fino al raggiungimento del ("nuovo") tetto di 41,50.

Come abbiamo potuto tutti cogliere in questi giorni, il tema è di estrema importanza e va dunque affrontato adeguatamente, anche per dare alcune risposte [premettendo che si tratterà di nostre risposte] ai tanti – e sono ovviamente farmacisti partecipanti ai concorsi straordinari, ma anche titolari di farmacia (il loro interesse alla vicenda è d'altronde facile intuirlo), ordini professionali e associazioni sindacali – che vorrebbero saperne di più.

Chiariamo subito che non citeremo in questa disamina i "parafarmacisti" (cioè i titolari o collaboratori di/in parafarmacie) perché, anche se notoriamente l'art. 11 del dl. Cresci Italia estende anche a costoro (ma senza dire altro) i benefici dell'art. 9, è molto improbabile – vista la giovane età della parafarmacia – che la loro anzianità professionale in quella specifica veste possa essere così cospicua da averli condotti o condurli ad un punteggio tale da avvicinarli, anche applicando la *maggiorazione* come ha affermato il CdS, al punteggio-limite dei 35 punti per i titoli relativi all'esercizio professionale (per i parafarmacisti, semmai, i problemi di valutazione dei loro titoli possono essere altri ma non è questa la sede per parlarne).

Intanto, doverosamente, il testo dell'art. 9 della l. 221/68: "Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno cinque anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50".

Riservandoci di spiegare successivamente le ragioni del nostro fermo dissenso dalle conclusioni del Consiglio di Stato

[soltanto accennate nella Sediva news del 22.12.2015: “Una picconata sui concorsi straordinari anche dal CdS”], siamo costretti dall’autorevolezza del Supremo Consesso a piegarci per il momento ai suoi assunti e a passare in rassegna gli aspetti di spiccata criticità e di precipuo interesse soprattutto, come accennato, per chi intenda farli propri come al tempo stesso anche per le loro potenziali “controparti”.

■ **Quali rimedi per i rurali (e quali le “contromisure” per gli altri concorrenti)?**

a) Le graduatorie che allo stato sono ormai inoppugnabili

Ricordando che il termine per ricorrere al Tar è di 60 gg. dalla pubblicazione della graduatoria e quello per proporre il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (ovvero, per il concorso siciliano, al Presidente della Regione) è invece di 120 gg. dalla data stessa [per inciso, si tratta di due mezzi di impugnativa *alternativi*, dato che il ricorso al Tar impedisce la proposizione di quello straordinario, mentre quest’ultimo può essere trasferito – è la c.d. *translatio iudicii* – al giudice amministrativo per effetto di specifico atto di opposizione notificato al ricorrente dalla Regione o da uno dei concorrenti meglio graduati del ricorrente], sono ormai definitivamente inoppugnabili per decorrenza di ambedue i termini le graduatorie di Piemonte, Val D’Aosta, Liguria, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Molise e Friuli, e ora è diventata inoppugnabile anche la graduatoria delle Marche perché i 120 gg. sono scaduti il 7 gennaio scorso.

È anche decorso il termine per l’impugnativa al Tar della graduatoria della Puglia, contro la quale potrebbe tuttavia essere forse ancora proposto (entro il 12 febbraio p.v.) ricorso straordinario al PdR, considerato che la graduatoria definitiva è stata approvata una prima volta in data 1/4/2015, per essere però poi riformulata con atto dirigenziale n. 346/2015 pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2015, e pertanto è da questa data che dovrebbe decorrere il termine di 120 gg. anche se il condizionale è d’obbligo se teniamo presente quel che diremo più oltre con riguardo alle graduatorie “rettificative” di quelle precedenti.

b) La sofferta graduatoria laziale

Sicuramente molto più complicata per le incertezze che la caratterizzano è la situazione della graduatoria del Lazio, perché è pur vero che l’originaria “*Determina*” di approvazione del 3/11/2014 (BURL n. 90 dell’11/11/2014) – accompagnata dalla contemporanea pubblicazione dei “*criteri di valutazione generali*” adottati dalla commissione e nei quali, con riguardo alla *maggiorazione ai rurali*, veniva esplicitato che questa non avrebbe “*in ogni caso*” potuto “*comportare il superamento del punteggio massimo complessivo (pari a 35 punti) da attribuirsi per l’attività professionale svolta*” - è stata “rettificata” dapprima con la “*Determina*” del n. G12950 del 28/10/2015 (BURL n. 88 del 3/11/2015) e successivamente con quella n. G14924 del 2/12/2015 (BURL N. 97 del 3/12/2015).

Appare però molto arduo per il *rurale* – questo il vero problema laziale - ricorrere contro la “*Determina*” del 2/12/15 laddove egli non abbia *previamente* impugnato quantomeno la precedente e anzi c’è il rischio che possa essergli *comunque* opposto il mancato gravame contro la prima “*Determina*”, con conseguenze in ogni caso per lui irrimediabilmente pregiudizievoli

In sintesi, gli interrogativi sono i seguenti.

Se non ho impugnato – invocando *già allora* la “super-maggiorazione” partorita dal CdS, ed è inverosimile che qualche *rurale* sia stato così “*previgente*” da dedurre *illo tempore* questo (molto ipotetico) vizio del provvedimento - la graduatoria laziale del 3/11/14, posso ora ricorrere [al PdR

entro il 2 marzo 2016] contro la sua prima “rettifica” del 28/10/15, proponendo censure – lo ribadiamo perché il punto cruciale potrebbe stare proprio qui - che avrei potuto ma forse *dovuto* far valere contro il primo provvedimento, come sarebbe ovviamente il caso del *rurale* che intendesse ora giovare della tesi del CdS?

O addirittura, non avendo impugnato né la prima né la seconda “*Determina*”, posso ricorrere tranquillamente [anche al Tar] contro la terza del 2/12/15, che per giunta contiene – diversamente dalla precedente [che oltretutto, per quanto possa contare, dichiara “*di approvare la graduatoria ecc.*” e non semplicemente “*di rettificare la determinazione ecc.*”] - soltanto un paio di banali ulteriori “rettifiche” alla graduatoria originaria?

Oppure, vado incontro a una pronuncia di *inammissibilità*, per la verità molto probabile in questa ultima ipotesi, ma indubbiamente possibile anche in quella delineata precedentemente dell’impugnativa della “*Determina*” del 28/10/15?

Come si vede, perciò, nel concorso laziale – se siamo riusciti a farci comprendere almeno dai più attenti - al *rurale* potrebbero oggi rivelarsi interdetti ambedue i mezzi di impugnativa (TAR e Capo dello Stato) o, bene che gli vada, potrebbe forse essere giudicato ammissibile un suo ricorso straordinario al PdR entro il 2 marzo contro la “*Determina*” del 28/10/15, sembrando comunque molto difficoltoso individuare una via convincente per portare al TAR (o al PdR) quella del 2/12/15.

c) Le graduatorie “provvisorie” e quelle che verranno: per il rurale vie giudiziarie e vie amministrative

Non hanno invece neppure iniziato a decorrere – e sono quindi aperte tutte le misure giudiziarie e la proposizione di tutte le deduzioni che vogliamo – i termini per ricorrere contro le graduatorie di Abruzzo e Sardegna perché tuttora “provvisorie” [e così dovrebbe essere, per la stessa ragione, anche per la graduatoria della Sicilia, per la quale tuttavia siamo in possesso di elementi contraddittori, visto che non sappiamo come il Tar palermitano abbia potuto sospendere l’efficacia di una graduatoria... “provvisoria”], come naturalmente è di là da venire la decorrenza dei termini per le graduatorie ancora “*in mente Dei*” di Campania, Umbria, Lucania, Calabria, Trento e Bolzano.

Sia per le une, come per le altre, sono dunque in questo momento spalancate tanto le vie giurisdizionali [è tale, pur se non formalmente, anche il ricorso straordinario al PdR] quanto quelle amministrative come, ad esempio, *istanze di riesame* (o simili) alla Regione che in particolare mirino espressamente - per il *rurale*, o i *rurali* presenti in una stessa compagine associativa – ad una *rivalutazione* [in Abruzzo, Sardegna e Sicilia] o *valutazione* [nei concorsi in cui la graduatoria sia ancora in fase di formazione] dei titoli relativi all’attività professionale sulla base appunto del criterio applicativo della *maggiorazione* come delineato dal Consiglio di Stato.

Ma, si badi bene, accolte o non accolte che siano queste *istanze*, ne seguirà *comunque* un contenzioso giudiziario, promosso dal *rurale* in caso di rigetto dell’istanza (in modo espresso o semplicemente disattendendola in fase di attribuzione dei punteggi), ovvero da altri concorrenti in caso di accoglimento.

d) I possibili spiragli per le graduatorie inoppugnabili

Sub a) e b) abbiamo indicato per quali graduatorie sia ormai preclusa al *rurale*, per *tardività/inammissibilità*, la strada giudiziaria.

Non possiamo però, almeno ipoteticamente, scartare del tutto l’eventualità che in questo frattempo alcune di esse - per le quali tuttavia, attenzione, *non abbia ancora preso avvio la fase*

dell'interpello [perché diversamente lo strappo sarebbe generale e praticamente non più ricucibile per i tanti ulteriori problemi che ne deriverebbero] - vengano non già semplicemente "rettificate" [in tal caso si potrebbero infatti presentare sul piano giurisdizionale gli ostacoli di cui in particolare si è già parlato sub b) per la graduatoria laziale], ma interamente riformulate così da incidere comunque anche sulla posizione del rurale e conseguentemente, questa volta senza alcun dubbio, riaprire *ex novo* i termini dell'impugnativa.

E magari in tali evenienze il rifacimento della graduatoria potrebbe derivare dalla scelta regionale [se del caso a seguito di taluna delle *istanze di riesame* cui si è accennato o anche, perché no?, *d'ufficio*] di voler tener conto in *autotutela* proprio dei nuovi dettami del CdS.

Ma si tratterebbe almeno per il nostro Paese di una soluzione quasi di fantaburocrazia, che potrebbe per di più rivelarsi foriera di effetti-domino forse anche peggiori del... male, come d'altra parte è anche scarsamente ipotizzabile che qualcuno - tra Ministero e Regioni - possa prendersi la briga, nell'attuale situazione dei concorsi straordinari già di per sé quanto mai tumultuosa, di organizzare una sorta di "maxi-conferenza" che sia funzionale ad una soluzione di carattere generale favorevole ai *rurali*, perché pensiamo che nella realtà il problema possa semmai risolversi, posto che sia risolvibile, soltanto con interventi circoscritti a singoli concorsi e dunque graduatoria per graduatoria.

Naturalmente, però, il *rurale*, sia individualmente che come componente di una compagine, potrebbe presentare *istanze di riesame* in un qualsiasi frangente, e quindi - se pure come tentativo disperato - anche nel caso in cui una graduatoria sia stata già pubblicata e persino laddove siano iniziati gli interpellati e/o già assegnate alcune sedi, pur se è molto difficile evidentemente essere ottimisti sull'esito di eventuali iniziative di questo genere.

■ La graduatoria "rettificata" è una nuova graduatoria, ma...

Come sarà forse chiaro da quanto rilevato sinora, nelle circostanze in cui una graduatoria è stata (e/o sarà) soltanto "rettificata" [questo il vocabolario qui utilizzato dalle Regioni, ma non sempre a proposito e non sempre coerentemente con omologhi provvedimenti precedenti], intervenendo perciò solo sul punteggio erroneamente attribuito nella precedente a qualche concorrente e però *senza la minima incidenza sulla posizione in graduatoria del rurale*, ne consegue bensì una graduatoria/provvedimento autonoma e non meramente confermativa della precedente, e quindi *ex se* impugnabile, ma probabilmente soltanto da chi abbia interesse a far valere *vizi di legittimità strettamente inerenti alle "rettifiche"*, e non pertanto, come abbiamo osservato a proposito del Lazio, censure che in principio (e sarebbe appunto il caso del *rurale*) erano deducibili già avverso la graduatoria "rettificata".

Certo, non possiamo escludere recisamente che la ricordata autonomia provvedimento della graduatoria pur soltanto "rettificativa", rispetto a quella "rettificata", possa invece renderla impugnabile dal *rurale* per *qualsiasi vizio di legittimità*, compresi quelli che già inficiavano sì la precedente persistendo tuttavia anche nella successiva, ma ci pare di dover propendere per la tesi più restrittiva e meno favorevole al *rurale*, e del resto è in questo senso, sostanzialmente *in terminis*, anche la sent. n. 5410 del 31/10/2014 della III Sez. del Consiglio di Stato (che è proprio la Sezione che si occupa anche di farmacie...).

Da ultimo, si tengano tuttavia sempre presenti anche gli oneri di un contenzioso (al Tar come anche allo stesso PdR) che non

sono affatto di poco conto neppure laddove fosse promosso - come si sta profilando - da una fitta schiera di *rurali* "a mo'" di *class action*, il cui rumore peraltro potrebbe forse in ogni caso giovare alla loro causa...

■ Non necessaria l'impugnazione (anche) del bando di concorso

In questi giorni abbiamo esaminato tale questione, come anche quella appena affrontata, con i nostri amici/colleghi più vicini (Nicoloso, Lucidi, Giordani, Leopardi), partendo proprio dalla fattispecie concreta decisa dal Consiglio di Stato, in cui dinanzi al Tar alla ricorrente era stato opposto dalla Regione il mancato *previo* e autonomo ricorso contro il bando di concorso (che tuttavia non era diretto all'assegnazione di sedi farmaceutiche ma alla formazione della nota graduatoria ad efficacia quadriennale), impugnato infatti in primo grado solo unitamente alla graduatoria che guarda caso era anche lì rettificativa della precedente, pur se a quanto pare incidente anche sulla posizione della ricorrente.

In quella vicenda il bando sardo conteneva per quel che ci interessa una clausola il cui tenore anticipava di per sé il pregiudizio che ne sarebbe derivato alla ricorrente: "*la maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione all'attività prestata in sede farmaceutica rurale, ma in ogni caso la predetta maggiorazione non può comportare il superamento di punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta*" [più o meno la stessa inequivoca notazione che abbiamo visto riportata nei "*criteri di valutazione generali*" adottati dalla commissione laziale].

Ma secondo una giurisprudenza consolidata le prescrizioni dei bandi di concorso, che non riguardino i requisiti di partecipazione alla selezione o che non siano comunque *immediatamente* lesivi degli interessi dei concorrenti, manifestano la loro efficacia dannosa solo nel momento in cui spiegano concreto effetto nei confronti dei partecipanti, e non devono perciò essere impuginate nel termine di decadenza decorrente dalla loro legale conoscenza, ma possono esserlo successivamente, unitamente cioè al provvedimento conclusivo della procedura; e questo, perché anche una clausola del bando in principio pregiudizievole potrebbe non rivelarsi tale sul piano effettuale non potendo escludersi che il concorrente astrattamente danneggiato, nonostante l'applicazione della prescrizione per lui lesiva, possa non di meno conseguire, poniamo, il primo posto della graduatoria e non avere quindi alcun interesse concreto e attuale all'impugnativa.

Ancor meno evidentemente può porsi questo problema per i bandi di concorso straordinario, essendosi limitati tutti più o meno a recitare così: "*All'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della Legge 221/1968*", e non prendendo quindi alcuna posizione sul criterio applicativo dell'art. 9 e per ciò stesso non potendo pregiudicare di per sé nessun *rurale* né al momento della sua emanazione né a quello della pubblicazione della graduatoria, che quindi va impugnata, quando impugnabile, *da sola* o al più unitamente ai "criteri generali" se formulati per questo aspetto nei termini espliciti dei criteri laziali.

Non può avere quindi alcun rilievo a tali fini, lo aggiungiamo per completezza, che nelle fasi di predisposizione del "bando unico" il Ministero e le Regioni possano essersi "accordati" per assegnare alla *maggiorazione* un valore *assoluto*, tale cioè da

consentire al *rurale* - pur applicando a suo favore il beneficio previsto dall'art. 9 - di incontrare non il limite di 32,50 punti, pari a 6,50x5 commissari, ma quello "massimo" (così concordemente ritenuto in quelle "intese") di 35.

Infatti, anche non considerando che quei fantomatici "accordi" ci sembra siano rimasti sempre ben riposti nei cassetti ministeriali e regionali, sta di fatto che si tratterebbe - ancor più delle disposizioni dei bandi - di "intese" prive di qualunque immediata lesività per il *rurale* al quale insomma, per ribadirlo ancora una volta, non era né è fatto ora alcun onere di impugnarne il bando o quel che gli ha ronzato intorno.

■ Crediamo però che il Consiglio di Stato abbia preso un grosso abbaglio

Fin quasi a ridosso della fine della IV Legislatura il ddl. di riforma del servizio farmaceutico - cui *in extremis* erano stati trasfusi per larghe PARTI i vari testi che fino ad allora stavano percorrendo itinerari parlamentari diversi - includeva sia le norme di incidenza strutturale nel sistema che quelle specifiche destinate alle farmacie *rurali*.

Ma il progressivo avvicinarsi della scadenza e i contrasti sempre vivi tra le forze politiche su alcune delle disposizioni portanti della riforma (prima fra tutte, come noto, quella sulla trasferibilità per atto tra vivi e a causa di morte della farmacia, al pari di qualunque azienda commerciale) convinse l'allora Ministro della Sanità, On. Mariotti, a far camminare per conto loro le norme sui *rurali* - ritenuti infatti meritevoli di un indifferibile provvedimento di tutela - in modo da accelerare e comunque non pregiudicare l'approvazione.

E fu così che le disposizioni su *farmacie e farmacisti rurali* - enucleate chirurgicamente dall'unico ddl. - andarono a comporre quella che divenne poi la l. 8/3/68 n. 221, ben presto seguita, anche se all'ultimo soffio di vita delle Camere, dalla l. 2/4/68 n. 475 che veniva a segnare profondamente nel modo che sappiamo l'intero ordinamento settoriale.

È sufficiente però - senza dover necessariamente ripercorrere questi avvenimenti - confrontare i due testi legislativi con quello del ddl. di provenienza per cogliere agevolmente dove sta l'errore marchiano, e dirimente in negativo, in cui è incappato il Consiglio di Stato.

In particolare, il massimo organo di giustizia amministrativa ha purtroppo replicato *tout court* lo stesso infortunio interpretativo in cui negli ultimi 20 anni [prima del 1992 il problema d'altronde non ha avuto ragione di porsi perché sino ad allora il tetto era stato *comunque* quello di 32,50] erano incorsi parecchi Tar.

Affrontando invero questa peculiare vicenda dell'esatto inquadramento e della migliore valutazione del beneficio riconosciuto nei concorsi ai farmacisti *rurali* dall'art. 9 della l. 221/68, i giudici amministrativi [se escludiamo l'isolata sent. n. 114 del 22/2/2012 del Tar Molise, anche se quest'ultimo - distinguendosi anche qui sia dagli altri Tar che dal CdS - ha ritenuto automaticamente elevato da 6,50 a 7 il punteggio-limite ma sempre *per ciascun commissario*] si erano tutti omologati sull'aspetto ora decisivo alla sciagurata (per le sciocchezze argomentative che vi si rilevano) dec. n. 127 del 2/6/92 del Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia, che era stata infatti la prima a riferire il tetto dei 6,50 punti, ritenuto peraltro anche qui non superabile neppure applicando la *maggiorazione* ai *rurali*, non a *ciascun commissario* ma all'*intera commissione*.

È un fatto però che, come accennato, vi si è ora omologata anche la sent. n. 567/2015 del CdS pur non spendendo in proposito neppure una parola e dando semplicemente per scontata un'interpretazione della norma che chiunque, anche poco esperto di cose giuridiche, non può invece far fatica a contestare.

La questione sta in questi termini: il tetto "massimo di punti 6,5", evocato dall'art. 9 con espresso riguardo alla "maggiorazione del 40 per cento ecc.", va riferito al commissario *uti singulus* o alla commissione come tale? Nel primo caso il beneficio non permetterebbe al *rurale* di superare il punteggio complessivo di 32,5, mentre nel secondo il concorrente potrebbe incontrare soltanto il limite dei 35 punti previsto per tale categoria di titoli dal DPCM del '94 e succ.mod., o addirittura - secondo il CdS - neppure questo limite.

Ma perché proprio "un massimo di punti 6,50" e non, ad esempio, di 4 o 6 o 10 o 20 punti?

Semplicemente perché l'art. 9 - redatto, lo abbiamo visto, quando era innestato nell'originario ddl. di riforma - ha voluto, anzi dovuto tener conto che nelle disposizioni relative alle categorie di titoli e ai rispettivi punteggi introdotti per l'allora nuovo concorso per titoli ed esami, ed esattamente in quelle poi tutte riprodotte nell'art. 7 della l. 475/68, era per l'appunto 6,50 "il punteggio massimo" di cui "ogni commissario" avrebbe potuto disporre "per titoli relativi all'esercizio professionale", come era di 3,50 per "ogni commissario" quello "per titoli di studio e di carriera" (elevati poi rispettivamente a 7 e a 3 dal DPCM).

È quindi questo tetto *per commissario* che l'art. 9 - come d'altronde è facile cogliere anche dal suo stesso tenore letterale - ha inteso deliberatamente rispettare nel riconoscere una *maggiorazione* di punteggio ai *rurali*, come confermano anche gli ultimi due commi dell'art. 7 che infatti, attribuendo un punteggio supplementare anche al "concorrente figlio... o al coniuge del farmacista la cui farmacia sia a concorso" e ai "mutilati e invalidi di guerra ecc.", riconoscono a queste due categorie "punti 10 complessivi sulla categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale", che dunque, proprio perché "complessivi", vanno (*rectius*: andavano) riferiti, *essi sì*, alla *commissione come tale*, consentendo inoltre tali due disposizioni, *esse sì*, per aver taciuto differentemente dall'art. 9 su un qualunque "massimo di punti", di scavalcare perfino il limite (di allora) di 32,50 punti.

Per i *rurali* le cose ci pare invece stiano in tutt'altro modo, e anzi - come abbiamo osservato già tre anni fa in una diversa circostanza [v. [Sediva news 12/2/2013: "La maggiorazione del 40% e il tetto di 6,5 punti per commissario"](#)] - l'innalzamento da 6,50 a 7 del punteggio-limite per commissario, e da 32,50 a 35 di quello complessivamente conseguibile dal concorrente per i titoli in argomento, non crediamo affatto possa aver trascinato verso l'alto anche i tetti raggiungibili per effetto della sola *maggiorazione* del 40%, ma che 7 e 35 siano i punti che anche il *rurale* possa raggiungere soltanto con l'anzianità e la qualità della sua attività professionale (anche se la questione nel concreto non sorge nei concorsi straordinari perché la partecipazione in forma associata ha comportato in sostanza il raggiungimento dei due limiti per tutte le "candidature" plurisoggettive).

È evidente però che il vero pilastro delle affermazioni centrali del CdS - su cui dunque in realtà si fonda l'intera decisione anche se il supremo giudice amministrativo vi sorvola con regale e colpevole nonchalance, senza perciò il minimo approfondimento - sta proprio nella riconduzione alla commissione e non al singolo commissario della *maggiorazione*, un "assioma" di cui tuttavia, a dispetto di questo grave passo falso di partenza, il CdS avrebbe potuto parimenti almeno limitare i danni e quindi stoppare comunque a 35 il punteggio attribuibile al *rurale* anche riconoscendogli la *maggiorazione*.

Ma il Consiglio di Stato, concludendo invece per la superabilità del limite (innalzato quindi in pratica a 41,50, dato il “*massimo di punti 6,50*” enunciato nell’art. 9), corrobora o tenta di corroborare tale convincimento con due notazioni, frettolose quanto secondo noi inconsistenti.

La prima starebbe nella natura di “*lex specialis*” dell’art. 9: la qualificazione è corretta, ma di per sé, come il CdS aveva già rilevato nella sent. n. 635/2009, può probabilmente spiegare [anche se, prima che nel 2006 intervenisse la Corte Costituzionale, ne aveva dubitato lo stesso Consiglio di Stato nel parere n. 354 del 30/3/2004, reso all’interno del procedimento di un ricorso straordinario al PdR] la sua sopravvivenza alla l. 362/91, che ha infatti abrogato espressamente (tra gli altri) l’art. 7 della l. 475/68 - sopprimendo quindi anche le ricordate norme attributive di punteggi aggiuntivi regolati però, come si è visto, del tutto diversamente - e non invece, per negligenza o per altro, la pur complementare disposizione della l. 221/68.

Ma non sembra possa spiegare convenientemente anche l’asserita superabilità del punteggio-limite di 35 punti - che per inciso recherebbe altresì quella dell’altro punteggio-limite di 50 e addirittura quella del tetto dei tetti dei 100 punti - perché, “*specialis*” o “*generalis*” che sia, la norma va interpretata secondo i canoni ermeneutici, in principio comuni all’una e all’altra, fissati dall’art. 12 delle *preleggi* e ricorrendo perciò, in primo luogo, al criterio letterale e al criterio sistematico e/o logico, e poi, se necessario, all’interpretazione teleologica che, prendendo le mosse dall’intero assetto normativo vigente (soprattutto di settore, nel nostro caso), mira a ricostruire la famosa *ratio legis*, cioè la finalità economico/sociale, della norma da interpretare.

E, come abbiamo tentato di illustrare poco fa, sia il significato proprio delle parole che leggiamo nell’art. 9, come il suo inquadramento all’interno della diarchica ma unitaria riforma del ’68, spingono decisamente verso una lettura dell’art. 9 molto diversa da quella di rottura offerta dal CdS.

L’altro argomento dedotto a sostegno della tesi il Consiglio di Stato lo enuncia così: “*Un’interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare (?) di contenuto la norma agevolativa - l’art. 9 di cui sopra - col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile.*

In sostanza, osservando la clausola del bando, soltanto coloro che hanno un’anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un’anzianità superiore - intorno ai 20 anni di servizio - il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell’imparzialità”.

Ora, intanto non è per niente vero che riferire i 6,50 punti a ciascun commissario vorrebbe dire “*privare di contenuto la norma agevolativa*”, perché semmai ne limiterebbe semplicemente la portata, che conserverebbe egualmente una buona consistenza (se prescindiamo dal modestissimo rilievo che per le ragioni già dette la *maggiorazione* può assumere nei concorsi straordinari per chi vi abbia partecipato in forma associata).

E poi, quanto alle “*conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell’imparzialità*” che deriverebbero da un’interpretazione della norma “*difforme*” da quella offerta dalla sentenza perché ne “*risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un’anzianità superiore*”, dimentica il

Consiglio di Stato che la *ratio* di punteggi decrescenti col crescere dell’anzianità professionale - come originariamente previsto nell’art. 7 della l. 475/68 e come è previsto oggi nel DPCM - volge esattamente nella direzione opposta, esprimendo la precisa *voluntas legis* di favorire i farmacisti più giovani o meno anziani con la quale dunque è in perfetta linea l’apposizione del limite di 35 punti come barriera insuperabile anche applicando la *maggiorazione*.

Quindi, se pure “*il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile*” può risultarne “alterato”, che è quel che vorrebbe scongiurare il CdS, si tratta di un’ “alterazione” che è una precisa scelta del legislatore, che - diversamente - avrebbe optato verosimilmente per una griglia di punteggi (per i titoli relativi all’esercizio professionale) più aderenti e meglio corrispondenti all’effettiva anzianità di servizio, ad esempio non ponendo limiti di durata a quella valutabile e/o non distinguendo in termini così macroscopici la valutabilità dei primi dieci anni rispetto a quella degli altri dieci.

Per noi, in definitiva, la sentenza del Consiglio di Stato non appare in nessuna delle sue parti condivisibile, per quel che dice e ancor più per quel che suppone, e siamo anzi propensi a credere che si tratti di una decisione frutto di una svista, naturalmente imperdonabile sia in sé e soprattutto per quel che può comportare nei concorsi straordinari e ancor più significativamente in quelli ordinari che stanno arrivando (come anche, non lo si dimentichi, nei concorsi ordinari banditi anteriormente al d.l. Crescitalia e tuttora in via di espletamento), nei quali infatti i farmacisti potranno partecipare soltanto individualmente e quindi, se *rurali*, vincere spesso anche a mani basse.

Se poi aggiungiamo, come ciliegina sulla torta, che - secondo il comma 7 dell’art. 11 del dl. Cresci Italia - i punteggi spettanti alle “*candidature*” plurisoggettive vanno determinati “*sommando i titoli posseduti*” (da ciascun componente l’associazione), *quid juris* nel caso in cui partecipino alla compagine due o più *rurali*, magari non giovanissimi? Forse che per ciascun *rurale* il punteggio-limite diventa 41,50, con tutto quel che ne consegue? Alzi la mano chi, rileggendo la sentenza del CdS (che non sembra fare sconti al riguardo), si sentirebbe di giurare su una risposta negativa.

■ **Ma come si rimuove una sentenza del CdS?**

Non certamente, almeno questa, con un ricorso in Cassazione e neppure con un ricorso per revocazione, e allora non resta che attendere che il CdS abbia occasione di ripensarci, quel che d’altronde potrà accadere anche in tempi brevi perché dovremmo avere prestissimo un’ordinanza in sede cautelare di un Tar (qualche *rurale* infatti agirà immediatamente in via giudiziaria con richiesta di sospensiva della graduatoria, laddove evidentemente proponibile), con la possibilità subito dopo di ricondurre la questione, sia pur sempre nella fase cautelare, all’esame del Consiglio di Stato.

È vero che il Supremo Consesso ha impiegato, ad esempio, quasi dieci anni per rimangiarsi la decisione che per la prima volta aveva inopinatamente circoscritto alle farmacie urbane il disposto del secondo comma dell’art. 104 TU.San. (come sostituito dall’art. 2 della l. 362/91) sul riassorbimento delle sedi soprannumerarie, ma questa sulla *maggiorazione* ai *rurali* è una sentenza che per il suo grande rilievo sta avendo un’eco straordinaria e assumendo proporzioni vaste e ad ampio spettro. È lecito quindi credere che un ripensamento del CdS - se ci ripenserà - possa esserci molto prima del solito e del resto questa è per ora la prima e unica decisione che si è espressa nei termini che abbiamo visto e criticato.

■ **Note conclusive**

Ci pare in definitiva di aver offerto un quadro sufficientemente esauriente del ventaglio delle possibili evoluzioni di questa vicenda che, comunque vada a finire, avrà generato ulteriori criticità sui concorsi straordinari, già avversati da tutto quel che sappiamo e che in buona parte è ancora lontano da soluzioni definitive e rassicuranti.

Chi ne ha interesse, in un senso o nell'altro, potrà quindi trarre da questo lavoro indicazioni forse utili nell'individuazione della scelta migliore; possiamo forse aver raffreddato animi troppo accesi e ottimisti ma le nostre sono considerazioni espresse, come si suol dire, *pro scientia e pro veritate*, senza quindi margini di tifo se non per la certezza del diritto, troppo spesso invocata soltanto a chiacchiere.

(gustavo bacigalupo)

12/01/2016 – Sulla famosa “lista Falciani” – QUESITO

Mi trovo in una situazione sotto qualche aspetto delicato e vorrei sapere qualcosa di più sulla “lista Falciani” di cui si è parlato parecchio per alcuni mesi ma di recente non più.

Qualche tempo fa *Hervè Falciani*, dipendente di una banca svizzera (la *HSBC Private Bank* di Ginevra per la precisione) sottrasse dal sistema informatico i nomi di alcuni cittadini (anche) italiani che risultavano detentori di capitali e disponibilità finanziarie (che in seguito si rivelarono) mai dichiarati al Fisco.

Successivamente la “lista” è stata ceduta al governo francese e da quest'ultimo - in base alle vigenti convenzioni internazionali in materia di cooperazione e di scambio di dati tra gli Stati ai fini di lotta all'evasione - al Fisco italiano, che ha avviato attività di accertamento nei confronti di tali soggetti.

Nel contenzioso che ne è seguito la principale contestazione sollevata dai “malcapitati” ha riguardato l'inutilizzabilità della documentazione alla base della verifica, proveniente da un atto illecito e cioè dalla sottrazione fraudolenta delle informazioni riguardanti i nominativi e i rapporti dal *data-base* della banca.

Ma una volta giunta in Cassazione la vicenda (v. da ultimo la sentenza n. 16951/2015), le speranze riposte in questo argomento difensivo sono ben presto svanite: gli Ermellini, infatti, hanno ricordato che, al contrario di quel che avviene nel processo penale, nel processo tributario *non vige un principio di inutilizzabilità della prova acquisita illegalmente* e che in ogni caso l'acquisizione illegale delle informazioni si collocerebbe “a monte” della trasmissione dei dati al Fisco italiano avvenuta, come già ricordato, in forza delle vigenti convenzioni internazionali, e quindi pienamente legittima.

Il giudice tributario – insiste la Corte - è invero chiamato a valutare ogni prova che sia idonea a formare il suo *libero convincimento* senza alcuna restrizione in ordine alla fonte della stessa, eccezione fatta per i divieti espressamente previsti dalla legge; inoltre – e questo è stato un altro cavallo di battaglia, cui ben presto è ricorsa la difesa, azzoppato dalla Corte - il diritto alla riservatezza non può costituire un bene di grado superiore rispetto ai principi di capacità contributiva e di giusta imposizione, per la salvaguardia dei quali può quindi essere legittimamente sacrificato.

Tutta la storia, come è intuitivo, ha riaperto la polemica sulla sicurezza dei *data-base* gestiti dagli istituti finanziari e, più in generale, sulla necessità di una più attenta regolamentazione dei mezzi di prova digitali.

(franco lucidi)

12/01/2016 – L'orario massimo lavorativo nel caso di duplicità di rapporti di lavoro – QUESITO

Vorrei qualche chiarimento sull'orario massimo di lavoro e su quello medio settimanale che non mi è ben chiaro.

Ma in ogni caso, se avessi un contratto a tempo determinato a chiamata con due datori di lavoro e a fini fiscali fossi a posto con le detrazioni e con i vari pagamenti, e se inoltre ci fosse accordo tra le parti sotto ogni aspetto, che problemi potrebbero sorgere nel caso in cui si sforasse il tetto delle 40 ore settimanali?

La funzione primaria di un *orario massimo* di lavoro settimanale è naturalmente quella della tutela della salute del lavoratore.

È bensì la contrattazione collettiva a dover determinare e disciplinare l'orario di lavoro settimanale, che tuttavia non può *comunque* superare le 48 ore, comprensive di quelle di lavoro straordinario.

Per il calcolo delle ore settimanali lavorate non si deve tener conto di quelle svolte nella singola settimana, perché bisogna aver riguardo al numero di ore lavorate *mediamente* nell'arco di 4 mesi.

Per il calcolo dell'“orario medio” - appunto all'interno dei 4 mesi - è quindi possibile che nel corso di una settimana lavorativa siano prestate *più di 40 ore* e in quella successiva *meno di 40 ore*, ed è appunto la “media” delle ore effettivamente svolte nei 4 mesi a dover coincidere con il numero 40.

Questi limiti, si badi bene, si devono applicare anche ai lavoratori titolari di più rapporti di lavoro.

A tale proposito, tuttavia, il Min. Lavoro pone a carico del lavoratore l'onere di comunicare all'azienda l'orario in cui può prestare l'attività lavorativa, sempre nel rispetto dei limiti sopraindicati.

Attualmente non sono previste sanzioni per chi ha più rapporti di lavoro, ma qualche problema, e non solo di carattere pratico, potrebbe sorgere evidentemente nel caso in cui un lavoratore “plurioccupato” incappasse in un infortunio ritenuto magari (dal giudice) riconducibile proprio all'eccessiva attività lavorativa prestata.

(luisa santilli)

13/01/2016 - Il via definitivo alla ricetta “dematerializzata” su tutto il territorio nazionale

Con la pubblicazione in G.U. (n. 303 del 31/12/2015) del D.P.C.M. del 14 novembre 2015 vengono fornite le necessarie disposizioni attuative per la realizzazione su scala nazionale del progetto della ricetta elettronica (DEM nazionale).

Dal 1° gennaio 2016, quindi, con le prescrizioni farmaceutiche in formato digitale i cittadini potranno ottenere l'assistenza sanitaria alle condizioni di esenzione o di partecipazione alla spesa applicabili nella regione di residenza presso qualsiasi farmacia del territorio nazionale.

Naturalmente la ricetta cartacea non è andata in pensione immediatamente e comunque nella prima fase (ma non oltre il 31 dicembre 2017, avverte il decreto) la ricetta elettronica non potrà essere utilizzata per tutti i farmaci.

Per rendere possibile tutto questo, le regioni e le province autonome - entro il 31 gennaio p.v. - comunicheranno in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) tutte le informazioni necessarie affinché le farmacie, accedendo al sistema stesso, possano applicare al cliente, al momento dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, il medesimo trattamento che questi può ricevere presso una farmacia della sua regione.

Se per un qualsiasi motivo (carenza di informazioni, problemi tecnici di connessione, ecc.) non disponga di tali informazioni, la farmacia non rifiuterà la ricetta ma applicherà la quota di partecipazione in vigore nella regione.

Infine, il rimborso per le ricette dematerializzate verrà richiesto dalla farmacia alla stessa Asl di competenza [del resto, le ricette dematerializzate - come avverte, ad esempio, la Federfarma Lazio (Cir. n. 02/2016 del 04/01/2016) - non dovranno essere consegnate separatamente dalle altre] la quale attiverà le procedure di compensazione con la regione di residenza dell'assistito.

Per ulteriori informazioni invitiamo comunque a consultare la Circolare Federfarma del 17 novembre 2015 che d'altra parte reca in allegato il testo del decreto attuativo.

(Studio Associato)

14/01/2016 - IMU e TASI: è tempo di porre rimedio a eventuali errori

Trascorso il termine per il versamento dei saldi IMU e TASI per il 2015, si apre il tempo dei ravvedimenti per rimediare agli errori e/o alle omissioni in cui eventualmente si sia incorsi.

Ora, se il problema consiste in un versamento omesso o (per qualsiasi ragione) insufficiente, si può approfittare dell'entrata in vigore delle nuove misure sanzionatorie. Infatti, tanto per fare un esempio, ravvedersi entro il 24/12/2015, e cioè con soli otto giorni di ritardo, avrebbe comportato un onere, in termini di sanzione da ravvedimento, dell'1,6% del tributo non versato (oltre all'ammontare di quest'ultimo e agli interessi), in pratica poco meno di quanto costerebbe ravvedersi entro il 15 marzo 2016 (l'1,67%), usufruendo però in questo caso di un ben più ampio lasso di tempo.

Se, poi, si è versato in misura maggiore del dovuto, il credito così sorto nei confronti del Comune può essere chiesto a rimborso o anche - se il regolamento comunale lo prevede - usato in compensazione per il pagamento di altri tributi locali.

Se invece, pur corrispondendo il dovuto, si sono commessi errori nella compilazione del modello di versamento (ad esempio, barrando la casella "acconto" invece che "saldo", o indicando un numero di immobili diverso da quello effettivo, o un "codice-comune" errato, ecc.), è possibile rimediare senza il pagamento di alcuna sanzione presentando al Comune di ubicazione dell'immobile un'istanza di correzione - utilizzando, se esistente, il modulo predisposto ad hoc dal Comune stesso - e allegando copia del modello F24 compilato erroneamente.

Nel caso in cui, tuttavia, l'errata indicazione del "codice-comune" sia stata causata dalla banca o dalle Poste che hanno eseguito il versamento, la richiesta di correzione va presentata direttamente allo sportello della banca o della Posta, cioè delle figure responsabili della "svista", allegando ancora una volta la ricevuta del mod. F24 (in possesso del versante) correttamente compilato dall'interessato e la banca procederà direttamente all'opportuna correzione.

(stefano civitareale)

15/01/2016 - La maggiorazione per i rurali, la contitolarità, la graduatoria delle Marche e l'invocato intervento del legislatore - QUESITO

Lei ha scritto che i rurali non possono più impugnare parecchie graduatorie ormai pubblicate da tempo, e tra queste c'è anche quella delle Marche.

Due colleghi rurali, però, mi hanno riferito con una certa sicurezza che la Regione Marche sarà costretta a rifare interamente la graduatoria a seguito di una sentenza del Tar: se è così, i rurali potrebbero far valere le loro ragioni come riconosciuto dal Consiglio di Stato?

Oppure, come abbiamo letto oggi in una pubblicazione, una legge potrebbe risolvere prima e meglio questo nostro problema?

Come si vede dal titolo, di tutto un po'.

La Sua email pone infatti questioni diverse ma riconducibili alla stessa maxi- vicenda concorsuale che imperversa da oltre tre anni e possono quindi essere trattate insieme, anche se brevemente.

La graduatoria marchigiana

Le cose non stanno proprio come Le hanno riferito ma potrebbero non discostarsi più di tanto.

Il Tar Marche, infatti, in un ricorso proposto da tre concorrenti (forse in associazione tra loro) contro la graduatoria ha disposto, con ord. n. 900 dell'11/12/2015, l'integrazione del contraddittorio "nei confronti dei candidati che precedono in graduatoria" [perciò, curiosamente, non nei confronti di tutti i candidati utilmente graduati, come invece avevano scelto di operare i Tar di Liguria, Toscana e Lazio], consentendo tuttavia la notifica per pubblici proclami sulla piattaforma informatica.

E questo perché, secondo i giudici marchigiani, "il ricorso potrebbe risultare fondato quanto meno nella parte in cui si contesta l'interpretazione del criterio di cui all'art. 6 comma 1 lett. c) del DPCM n. 298/1994, poiché la dizione "specializzazioni universitarie... relative alla facoltà di farmacia" non sembra doversi rigorosamente intendere solo come "rilasciate" da detta facoltà, ma, in senso ampliativo, comunque attinenti ai relativi settori scientifici come le materie oggetto della prova attitudinale in cui compare farmacologia, anche se rilasciate da altre facoltà attinenti (come Medicina e Chirurgia)".

Il ragionamento sotteso a questa ordinanza è il solito: l'accoglimento nel merito del ricorso - che, come abbiamo appena riferito, "potrebbe risultare fondato" - comporterebbe la revisione di tutte le partecipazioni per le quali il criterio di cui all'art. 6 cit. si rivelasse non correttamente applicato secondo quanto appena osservato, con l'obbligo conseguente di procedere alla stesura e approvazione di una graduatoria del tutto nuova rispetto a quella oggetto dell'impugnativa.

Anche se personalmente non condividiamo appieno le notazioni del Tar sulle specializzazioni universitarie, c'è il sospetto - sicuramente non campato in aria, leggendo l'ordinanza - che il ricorso possa essere accolto (la discussione sembra sia stata fissata a breve) con le conseguenze già dette.

In tale evenienza, pertanto, tutti i "rurali" che ne ravvisassero nel concreto l'interesse potrebbero intervenire nell'eventuale fase di rifacimento della graduatoria invocando l'applicazione del *dictum* del Consiglio di Stato, con quel che ne potrebbe derivare: l'impugnativa, cioè, della nuova graduatoria da parte dei "rurali", se inascoltati, ovvero degli altri concorrenti nel caso opposto.

Tutti i partecipanti al concorso marchigiano, insomma, si ritroverebbero in astratto più o meno nella stessa situazione in cui versano oggi, in particolare, i partecipanti - "rurali" e "non rurali" - al concorso abruzzese e a quello sardo, oltre a quelli che stanno partecipando ai concorsi ancora in via di espletamento.

Naturalmente, però, sia per l'impugnativa ora pendente al Tar Marche, che per i ricorsi eventualmente proposti contro l'ipotetica nuova graduatoria, i conti andranno fatti comunque dinanzi al Consiglio di Stato.

Ma qui si innesta l'altro aspetto sollevato nel quesito.

Sulla maggiorazione ai "rurali" (e sulla contitolarità o titolarità pro quota di matrice ministeriale ed emiliana) può intervenire direttamente il legislatore?

È quel che invoca su Farmacista33 (cui il quesito probabilmente si riferisce) il Prof. Maurizio Cini, un farmacista attento osservatore anche delle "cose" concorsuali e, ci pare, amante degli aspetti giuridici, anche i più delicati, del diritto delle farmacie.

Cini considera la fase di conversione del dl. Milleproroghe come l'“occasione a portata di mano” per indurre il legislatore [che da noi è da tempo l'Esecutivo] a intervenire con disposizioni interpretative – si tratterebbe perciò di “interpretazioni autentiche”, che come tali operano in pratica *ex tunc* – dirette a rimuovere questi due grossi macigni.

Crediamo poco o nulla, per la verità, nel “Milleproroghe” (la Corte Costituzionale infatti non ne vuole da tempo più sapere di provvedimenti minestrini che contemplino tutto e il suo contrario), e pensiamo piuttosto al ddl. Concorrenza, che sarebbe forse la sede ideale, anche se i tempi della sua approvazione si stanno allungando notevolmente rischiando così di risolvere molto tardi anche questi problemi, se mai potranno essere risolti.

Ma condividiamo l'idea di fondo dell'“interpretazione autentica”, che però è una strada, pur evidentemente impervia, che si può tentare ragionevolmente di battere soltanto per l'assurda vicenda della *contitolarità*, anche perché l'esito che noi tutti auspichiamo è lo stesso che ha indicato anche il Consiglio di Stato (che almeno qui non è dunque incorso in alcun infortunio) affermando in termini non equivoci, anche recentemente, che la *titolarità* di una farmacia - ove conseguita da più farmacisti congiuntamente – pertiene *alla società come tale* tra loro costituita.

Questo rimedio pensiamo invece sia nella sostanza impraticabile per la “questione rurali”, dato che la sua risoluzione – in una direzione o in quella contraria – non può essere certo “a costo zero” come l'altra, ma è destinata a mietere vittime in uno schieramento o in quello opposto, e quindi come possiamo seriamente confidare che ci sia qualcuno nell'Esecutivo o dintorni in grado, come persona o come istituzione, di assumersi l'onere e la responsabilità anche politica di scegliere da che parte stare?

Ma la vicenda-rurali e la vicenda contitolarità - come abbiamo sottolineato nella [Sediva news dell'11/01/2016](#): “*Le imbarazzanti oscurità sulla maggiorazione ai rurali a seguito della sentenza del Cds*” - potrebbero essere risolte, e qui non condividiamo perciò il pessimismo di Cini, prima di quel che si possa pensare, e magari prima ancora dell'eventuale intervento legislativo, perché il Consiglio di Stato, pur se soltanto nella fase cautelare, potrebbe essere chiamato a sciogliere questi nodi anche molto presto.

(gustavo bacigalupo)

18/01/2016 - Il super-ammortamento e la regola c.d. “de minimis” – QUESITO

Ho letto anche nel vostro commento alla legge di Stabilità che alcune agevolazioni fiscali, come ad esempio il super-ammortamento del “140%” e il bonus del 20 % per l'acquisto di strutture da parte del Sud Italia, devono rispettare la c.d. regola de minimis.

Cosa vuol dire?

Lo Stato e altre amministrazioni pubbliche possono erogare *bonus* alle imprese nei limiti concessi e stabiliti dalla Commissione Europea.

Infatti, ogni legge che comporta un'agevolazione deve essere notificata alla C.E. proprio per consentire di verificare se i benefici costituiscono o meno degli “*aiuti di Stato*”, notoriamente interdetti dalla normativa comunitaria per la loro virtuale natura anti concorrenziale, potendo infatti impedire la libera circolazione dei beni.

In sostanza, uno Stato non può fare concorrenza agli altri Stati introducendo agevolazioni fiscali o contributive che non siano

passate al vaglio degli organi comunitari, a meno che non si tratti, attenzione, di “*aiuti*” all'impresa contenuti, *nell'arco di tre anni*, nell'importo massimo di € 200.000.

Questo significa anche che, per stabilire se un'impresa possa usufruire o meno dei *bonus* secondo la regola “*de minimis*” (quella appena accennata), bisognerà controllare che negli ultimi tre anni essa non abbia già goduto di “*aiuti*” - a qualsiasi titolo concessi dallo Stato e/o altre amministrazioni pubbliche – di ammontare superiore a quel tetto.

Tra gli “*aiuti*” sono compresi anche quelli relativi agli *investimenti nel Sud Italia* previsti dalla “legge Visco”, quelli riferiti alla contribuzione Inail per gli acquisti dei robots e infine quello – eccoci al punto - per i famosi “*super-ammortamenti al 140 %*”.

Insomma, prima di cantare vittoria anche per l'eventuale “super-ammortamento” introdotto dalla legge di Stabilità 2016, è necessario prestare attenzione anche a questa regola c.d. “*de minimis*”.

(franco lucidi)

19/01/2016 - Le nuove regole sull'utilizzo del contante

Come accennato nella [Sediva News straordinaria del 31/12/2015](#), la Legge di Stabilità 2016 ha cambiato le regole (anche) sulla circolazione del contante.

Una delle novità di maggior rilievo è certamente l'innalzamento del limite di € 999,99 vigente fino al 31 dicembre 2015 a € 2.999,99 a partire dal 1° gennaio 2016.

Pertanto da quest'ultima data potranno – fino al detto importo - essere corrisposte retribuzioni ai dipendenti, effettuati pagamenti ai fornitori di beni e servizi ecc. in contanti, ferme restando le ulteriori immutate disposizioni in materia di utilizzo del denaro, e in particolare quella sul divieto di frazionamento artificioso dei pagamenti (di cui ci siamo occupati più volte).

Tuttavia il nuovo limite non avrà valenza generale, tant'è che ormai non ha più senso parlare di *limite* bensì di *limiti* di utilizzo del denaro liquido nelle transazioni economiche.

E infatti, tanto per restare nelle ipotesi più ricorrenti nella vita quotidiana, gli *assegni bancari e postali*, se di importo pari o superiore a € 1.000, dovranno continuare ad essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità; lo stesso limite continuerà a riguardare anche i c.d. servizi di *Money Transfer*; più respiro per i *cambiavalute*, invece, per i quali la soglia di utilizzo viene innalzata dagli attuali 2.500 € a 3.000 €.

Anche per i *pagamenti di emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti dalle pubbliche amministrazioni* – ad esempio, le pensioni - il limite resta di € 1.000, superato il quale l'operazione non potrà che avvenire in modalità “tracciate” (bonifico, assegno, ecc.).

Sparisce invece l'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili – che del resto non ha mai trovato attuazione perché addirittura “sconfessato” dal MEF ([v. Sediva News del 04/03/2014](#)) – valevole per qualsiasi importo per i canoni di locazione di unità abitative; anche per questi pagamenti perciò vale il nuovo limite generale di € 2.999,99.

Non viene ritoccato invece (e francamente non se ne comprende il perché se la novità mira soltanto alla semplificazione della vita di tutti...) il limite di utilizzo in forma cartacea – cioè dietro presentazione allo sportello bancario o postale - del modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, che resta perciò fissato a 999,99 euro.

Insomma, ancora una volta il vizio di dettare regole “a macchia di leopardo” in barba ad ogni naturale esistenza di sistematicità ha avuto la meglio.

(mauro giovannini)

20/01/2016 - IMU e TASI: non basta la rinuncia all'eredità a "salvare" il coniuge superstite - QUESITO

Essendo mancato nostro padre lo scorso ottobre, mamma ha rinunciato all'eredità a nostro favore.

Ora, per l'appartamento che costituiva la casa coniugale (accatastato A/1) il saldo 2015 per l'IMU e la TASI è stato versato da noi figli pro-quota, esclusa nostra madre proprio perchè non ha accettato l'eredità.

E' stato un comportamento fiscalmente corretto?

Ai sensi dell'art. 540 comma 2 c.c., al coniuge superstite è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare.

Questo fa sì che al pagamento dei tributi in questione resti obbligato soltanto quest'ultimo e non anche gli (eventuali) altri eredi.

Essendo il diritto di abitazione un'attribuzione che discende direttamente dal codice civile (il coniuge superstite si configura, infatti, come un legatario ex lege), neppure la rinuncia all'eredità può infatti, in tal senso, cambiare le cose a meno che non intervenga una espressa rinuncia al diritto stesso, rinuncia che in ogni caso dovrebbe essere formalizzata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Pertanto, fino ad allora, temiamo proprio che debba essere vostra madre il solo soggetto obbligato al pagamento dei tributi locali che insistono infatti sull'immobile-residenza familiare e, se così non è stato già con il pagamento del saldo 2015, bisognerà mettere mano a ravvedimenti e/o correzioni per rimediare all'errore.

(valerio salimbeni)

20/01/2016 - Adeguamento istat per DICEMBRE 2015

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a dicembre 2015.

Non c'è stata alcuna variazione rispetto al mese precedente, ed è ancora pari allo 0% anche l'indice annuale, mentre torna negativo quello biennale, essendo pari a -0,10%.

Quindi, i canoni di locazione restano invariati sia su base annua che in ragione biennale.

(Studio Associato)

21/01/2016 - E' cambiato qualcosa per il canone RAI della farmacia? Come e quando devo pagare?

La Legge di Stabilità 2016, come noto, ha modificato il sistema di riscossione del canone RAI suddividendo l'importo (ridotto ad € 100) in dieci rate – decorrenti più o meno dal prossimo mese di luglio - da pagare in automatico nella bolletta elettrica, limitatamente però ai "privati cittadini".

Le imprese, e quindi le farmacie, che pagano il canone speciale pari ad € 203,70 per la TV e a € 29,94 per la radio, continueranno perciò, a utilizzare il vecchio bollettino di conto corrente postale e a rispettare la scadenza del 31 gennaio 2016, prorogata quest'anno al 1° febbraio, poiché il 31 cade di domenica.

Ricordiamo, infine, che l'obbligo di pagare il canone RAI deriva dalla semplice detenzione, in casa per i privati o in farmacia per le imprese, di un apparecchio idoneo alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e quindi nella sostanza dotato di sintonizzatore interno, anche se di fatto non collegato ad alcuna antenna (anche se parabolica) e utilizzato magari come semplice monitor per la trasmissione di messaggi pubblicitari e/o avvisi alla clientela.

(roberto santori)

21/01/2016 - Scontrino "parlante" a persona diversa dal destinatario del farmaco - QUESITO

In farmacia i clienti mi chiedono lo scontrino parlante con il codice fiscale di chi sostiene l'onere del ticket, che è diverso dal nominativo che risulta dalla ricetta SSN.

E' legittima la richiesta?

L'Agenzia delle Entrate con circolare 3/E del 28/3/2008 ha puntualizzato che la detraibilità delle spese sanitarie relativa all'acquisto di medicinali è subordinata alla certificazione delle stesse mediante la relativa fattura o lo scontrino fiscale in cui devono essere riportati e specificati la natura, la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario dei medicinali stessi, ovvero del soggetto che sostiene effettivamente la spesa, che è diverso dal nominativo dell'intestatario delle ricette.

Almeno secondo l'Amministrazione finanziaria, dunque, la richiesta dei clienti è legittima e può naturalmente riguardare anche il semplice pagamento del ticket.

(franco lucidi)

22/01/2016 - Incentivi Inail alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'INAIL continua anche per il 2016 a incentivare le imprese che intendono migliorare le condizioni di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'istituto ha infatti previsto un finanziamento in conto capitale per le aziende che mirano alla realizzazione dei progetti rientranti nelle seguenti tipologie:

1. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

I progetti possono essere articolati in più interventi e/o acquisti purché tassativamente funzionali alla riduzione/eliminazione/prevenzione delle cause di infortunio o dei fattori di rischi che sono stati indicati dall'azienda.

Le spese ammesse a contributo sono tutte quelle direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali finalizzate allo stesso scopo, quindi anch'esse alla migliore sua realizzazione e completezza (alcuni esempi di spese ammesse: ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro; installazione e/o sostituzione di macchine e/o attrezzature; interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio).

Il contributo massimo erogabile per la realizzazione degli interventi è fissato a 130.000 euro (65% delle spese sostenute al netto dell'iva) ed è stato anche previsto un contributo minimo ammissibile pari ad euro 5.000.

Chi avesse interesse a inviare la domanda diretta al riconoscimento del contributo potrà intervenire sul sito INAIL dal giorno 1 marzo 2016 e fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016.

(rocco de carlo)

22/01/2016 - Aggiornamento della "software house" della farmacia - QUESITO

La mia software house sta aggiornando il gestionale recependo la normativa che ci obbliga a memorizzare lo scontrino fiscale parlante da inviare successivamente a Sogei.

Avete qualche informazione in più?

L'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 dispone che le informazioni riguardanti le spese sanitarie dei contribuenti devono confluire nel modello 730 precompilato dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (STS).

Pertanto, per l'anno d'imposta 2015 le farmacie pubbliche e private, i medici, gli ambulatori, le cliniche e le ASL sono

tenute a comunicare i dati che confluiranno nel modello 730/2016 precompilato entro il 31 gennaio 2016, salve proroghe che del resto sono state richieste da più fronti anche in questi ultimi giorni.

In particolare, per le farmacie i dati da inviare telematicamente sono il codice fiscale del contribuente, la data del documento fiscale, la tipologia e l'importo della spesa, e sono tutti estrapolabili dal software gestionale della farmacia, perché tutti i programmi hanno nel frattempo adeguato le loro funzionalità.

L'invio potrà essere effettuato dai diretti interessati, o, su loro delega, dalle associazioni di categoria, come attualmente avviene per i files da inviare ai sensi dell'art. 50.

(fernanda boffi)

25/01/2016 - Omessi o insufficienti versamenti di imposte: dal 2016 nuove regole per il ravvedimento

La legge di stabilità 2016 ha anticipato al 1° gennaio p.v., come sappiamo, l'entrata in vigore della revisione delle sanzioni tributarie amministrative operata dal D.Lgs. 158/2015.

Per gli omessi o insufficienti versamenti la novità più importante consiste nel dimezzamento della sanzione-base (dal 30% al 15%) per ritardi fino a 90 giorni.

La novità si coniuga sia con la confermata previsione di una sanzione "progressiva giornaliera" del 2% fino al quattordicesimo giorno di ritardo (che scende, quindi, all'1%) e naturalmente anche con la riforma del ravvedimento operoso introdotta dalla legge di stabilità dello scorso anno, e operante dal 1° gennaio 2015.

Nello specchio che segue rendiamo una rapida sintesi delle nuove misure per il ravvedimento di omessi e insufficienti versamenti a partire dal 1° gennaio di quest'anno.

Oltre alla sanzione in misura ridotta sono evidentemente dovute le imposte omesse o mancanti e gli interessi calcolati al tasso legale (0,2% dal 2016).

| TIPO RAVVEDIMENTO | TERMINE | SANZIONE |
|---|---|---|
| Ravvedimento brevissimo | Entro 14 giorni dalla violazione | 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° (per un massimo di 1,40%) |
| Ravvedimento breve | Entro 30 giorni dalla violazione | 1,5% |
| Ravvedimento intermedio | Entro 90 giorni dalla violazione | 1,67% |
| Ravvedimento lungo | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. | 3,75% |
| Ravvedimento ultrannuale (Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate) | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non prevista la dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore. | 4,29% |

| | | |
|---|---|----|
| Ravvedimento lunghissimo (Solo per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate) | Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non è prevista la dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore. | 5% |
|---|---|----|

Inoltre, per effetto del principio del *favor rei* si potrà beneficiare delle novità anche per le violazioni commesse nel 2015 ma ravvedute appunto dal 1° gennaio, con la conseguenza pratica che aver atteso l'inizio di quest'anno si rivelerà in alcuni casi più vantaggioso: ad esempio, la regolarizzazione del mancato versamento dell'acconto Irpef di novembre entro il 30 dicembre 2015 sarebbe costata, in termini di sanzioni, il 3% (1/10 del 30%), elevata però soltanto al 3,33% (1/9 del 30%) se effettuata il giorno 31 dicembre (perché sarebbe stata operata oltre il 30° giorno), mentre dal 1° gennaio 2016 – e fino al 28 febbraio 2016 - la sanzione scende (!) all'1,67%.

Un bel risparmio, quindi, aver atteso il nuovo anno...

(stefano civitareale)

26/01/2016 - Il punto (giuridico) sui concorsi straordinari

Le notizie e gli eventi si accavallano e sovrappongono talora addirittura annullandosi l'un l'altro, e può allora essere utile fare un punto ulteriore, almeno su qualche profilo di ordine giuridico.

■ Ancora sull'impugnativa delle graduatorie

Per quanto ci riguarda, il quadro resta in sostanza quello tracciato dettagliatamente nella Sediva News dell'11/01/2016 (v. sopra "Le imbarazzanti oscurità sulla maggiorazione ai rurali a seguito della sentenza del CdS"), cui è necessario perciò aggiungere soltanto qualche notazione.

In quella circostanza abbiamo rilevato che, proprio perché "provvisoria", la graduatoria abruzzese - approvata con deliberazione della GR n. 1022 del 10/12/2015 - non è impugnabile immediatamente, e che quindi i termini per ricorrere al Tar o al Presidente della Repubblica (rispettivamente 60 e 120 gg.) decorreranno soltanto dalla pubblicazione di quella definitiva.

Tuttavia, dato che i criteri di valutazione adottati dalla commissione sono stati pubblicati sul Bur Abruzzo del 18/12/2015 in allegato alla citata deliberazione regionale e che nel documento quello di 35 punti è ritenuto espressamente quale punteggio "massimo" per i titoli relativi all'esercizio professionale, è astrattamente possibile che i giudici amministrativi possano assumere tali criteri di valutazione come di per sé lesivi della posizione dei rurali derivante dalla maggiorazione del 40%.

Sotto questo aspetto, se il dubbio fosse fondato, il rurale dovrebbe proporre l'impugnativa - per sottrarsi al rischio di sentirsi dichiarare inammissibile il ricorso contro la graduatoria definitiva - già nei confronti di quella provvisoria (e allegati criteri), contro la quale il ricorso al Tar dovrebbe in tal caso essere proposto entro il 16 febbraio p.v. e quello al PdR entro il 16 aprile p.v.

Personalmente non condividiamo granché questo dubbio, ma se non altro cautelativamente chi ne avverte la necessità potrà agire sin d'ora nella direzione appena indicata.

Per il momento registriamo, come era facile prevedere, numerose istanze di riesame prodotte dai rurali nel concorso abruzzese, ma parecchi di loro hanno ritenuto opportuno a ogni buon fine presentare l'istanza perfino nei confronti di

graduatorie definitive, pur se magari ormai inoppugnabili, e non si può del resto escludere che le pressioni esercitate dai rurali, con tutti i *rumors* che le stanno caratterizzando, possano indurre qualche Regione [il Lazio, ad esempio, parrebbe orientato proprio in tal senso...] a riformulare o formulare ex novo - perché qui di rettifiche sicuramente non si può parlare - la graduatoria in adesione al dictum del Consiglio di Stato.

È chiaro però che il problema dei rurali potrà in realtà essere davvero risolto soltanto dal giudice amministrativo, al cui esame la vicenda perverrà comunque quanto prima, sia nel caso in cui la tesi favorevole ai rurali - come delineata dal CdS - sia accolta da qualche Regione, come nell'eventualità contraria, e dovrebbe d'altra parte trattarsi di una questione definita in sede giurisdizionale in tempi abbastanza brevi.

Ben diversamente, a un intervento risolutivo del legislatore - almeno qui - è molto difficile pensare, per le ragioni già illustrate nella *Sediva news* del 15/1/2016 (v. sopra).

Per la Sardegna, invece, non ci sembra siano stati pubblicati i criteri prescelti dalla commissione, ed è allora senz'altro necessario attendere la graduatoria definitiva, ferma la possibilità che nelle more anche nel concorso sardo i rurali producano istanze di riesame delle loro posizioni.

Infine, per la Sicilia, è stato reso noto in questi giorni che la Regione procederà immediatamente ad avviare le fasi successive all'approvazione della graduatoria, e quindi a interpellare, assegnazioni, accettazioni, assegnazioni definitive, ma escludendo dall'elenco offerto ai primi interpellati le sedi sub iudice, cioè quelle per le quali siano tuttora pendenti iniziative giudiziarie in ordine alla loro istituzione.

Intanto, dobbiamo pensare - anche se non abbiamo notizie precise al riguardo - che la graduatoria provvisoria approvata il 6/2/2015 con D.D.S. 169/2015 sia diventata nel frattempo definitiva e pubblicata "nella apposita piattaforma informatica applicativa e tecnologica ministeriale", come testualmente preannunciava quella provvisoria, perché diversamente gli interpellati non potrebbero certo essere avviati (a meno che qualche disposizione dello Statuto siciliano non permetta anche questo...).

Ma il problema qui sorge - esattamente come si è posto in Toscana - per la dichiarata sottrazione ai primi interpellati delle sedi "contestate"; ne abbiamo parlato criticamente a proposito della stessa opzione fiorentina e non è il caso di ripeterci.

Senonché, la scelta della Sicilia - differentemente, chissà perché, da quella toscana - sta suscitando un vespaio e quindi può darsi che la Regione stessa (o il Tar) vi ponga riparo, ma per ora questo dovrebbe essere lo scenario, con tanti saluti anche qui ai legittimi interessi dei primi interpellati siciliani [ma a quelli pugliesi - lo riferiamo per la cronaca - il Tar di Bari (con due decreti dei primi giorni dell'anno) ha temporaneamente sottratto due sedi del comune di Valenzano che la Regione (!) aveva istituito nella revisione straordinaria e ora confermato nella p.o. in quella ordinaria; questi due decreti hanno indotto la Regione a riavviare il procedimento di assegnazione delle sedi a concorso dal prossimo 31 gennaio, dopo cioè che il Tar si sarà pronunciato (domani 26 gennaio) sull'istanza di sospensione del provvedimento di revisione ordinaria riguardante Valenzano].

Quanto ai criteri di valutazione siciliani, che sono stati resi noti più o meno contemporaneamente alla graduatoria provvisoria, non dicono alcunché sulla questione-rurali, e però - dovendo immaginare che qualcosa di definitivo sia stato reso noto anche se soltanto sul web (?) - i termini per

l'impugnativa, per i rurali come per qualsiasi altro concorrente, decorrono dalla supposta pubblicazione della graduatoria finale, mentre, ove taluno dei primi interpellati ritenga di dover invocare (del tutto fondatamente, almeno per noi) l'illegittimità della eliminazione delle sedi dal primo interpellato, i termini decorreranno naturalmente dalla data di ricezione via web dell'elenco "ridotto" delle sedi indicate dalla Regione.

■ **La deliberazione della giunta emiliana**

Anche di questo abbiamo detto ampiamente e neppure qui ci sono grandi novità, se non quella comunque importante dell'avvio della fase delle assegnazioni che rende evidentemente indifferibile risolvere il grave problema che notoriamente il provvedimento ha generato.

È vero che nessun'altra regione sembra orientata a seguire la molto bizzarra idea della "titolarità pro quota", che fa sostanzialmente il paio con quella ministeriale della "contitolarità", ma - fino a quando la Giunta non avrà fatto marcia indietro (assai poco probabile) o il Tar e/o il CdS non avrà annullato il provvedimento - gli sfasci che potranno derivare dai provvedimenti comunali che seguiranno sono tanti e tali da rendere complicato anche riassumerli con un minimo di adeguatezza.

Ci limitiamo pertanto a un cenno a due sole vicende perché ragionevolmente potrebbero trovar corpo molto presto.

La prima si risolve in questi interrogativi: come potrà/dovrà atteggiarsi, nelle altre regioni, l'amministrazione (Comune o Asl) competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia, quando si troverà di fronte - perché assegnatari di una sede nel concorso straordinario bandito nel territorio regionale di appartenenza - più farmacisti uno dei quali, o tutti loro, siano stati immessi nel diritto di esercizio di una farmacia emiliana quali co-titolari o titolari pro quota, e per ciò stesso equiparabili a titolari in forma individuale?

Dovrà forse cioè quell'amministrazione tener conto dell'inoppugnabilità del provvedimento del comune emiliano (se ovviamente medio tempore non sospeso o annullato dal Tar) e dunque - escludendo evidentemente una sua pur minima condivisione della tesi della GR (perché altrimenti, udite udite, quell'amministrazione avrebbe gioco facile nel richiamarsi tout court all'art. 112 TU.San.) - essere costretta a negare il rilascio della titolarità all'associazione vincitrice, perché composta da uno o più titolari di farmacia, come tali incompatibili ex art. 8 l. 362/91 con lo status di socio da assumere nella società di persone tra loro costituita?

Temiamo che il diritto amministrativo imponga sciaguratamente una risposta affermativa, aberrante finché vogliamo.

La seconda vicenda da richiamare brevemente è quella dell'incompatibilità - come ulteriore conseguenza applicativa della tesi ministeriale/emiliana - del possesso di una quota sociale (non importa se la farmacia è rurale o urbana) con la "posizione di titolare" della farmacia conseguita per concorso in forma associata.

Né il Ministero, né la Giunta, hanno affrontato direttamente [ma se lo saranno posto il problema?] questa specifica questione e però ne abbiamo parlato noi ripetutamente: se il vincitore in forma associata assume la contitolarità o la titolarità pro quota dell'esercizio assegnato, non c'è dubbio che la sua "semi-perfetta" riconducibilità alla categoria dei titolari di farmacia in forma individuale gli comporta l'incompatibilità prevista sub b) dell'art. 8 della l. 362/91.

E quindi: o egli non partecipa e/o comunque si sottrae all'assegnazione in forma associata, facendo così decadere

dalla procedura l'intera compagine [con tutto il finimondo che potrebbero muovere a carico del "reprobo" i suoi sodali], oppure, se vuole accettare la sede con i coassociati, deve fare i conti con il Comune e/o l'Asl competenti territorialmente per la società cui attualmente partecipa, nel senso che - condividano o non condividano la tesi della contitolarità, e siano o non siano amministrazioni emiliane - l'Asl e/o il Comune adotteranno [id est: dovranno adottare] a carico della società stessa, appunto per la sopravvenuta incompatibilità di quel farmacista con lo status di socio, i gravi provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 8.

Come peraltro è anche possibile naturalmente che l'Asl e/o il Comune condizionino il rilascio della titolarità a favore dei covincitori (o della società tra loro costituita) alla previa cessione della quota da parte di quel farmacista. Ma cambierebbe poco.

Potremmo insistere nell'arduo tentativo di srotolare l'intricato gomitolo di questa matassa ormai grottesca, perché molto più numerose e altrettanto nefaste potranno rivelarsi le fattispecie concrete che insorgeranno, ma ci dilungheremmo oltre ogni limite di sopportazione per chi leggerà queste note, e bisogna piuttosto augurarsi che il ricorso al Tar Emilia, che sta per essere proposto contro la deliberazione giunta, possa essere definito rapidamente, come d'altronde le nuove regole sul processo amministrativo potrebbero anche permettere.

▪ **Quando vanno rimosse le cause di incompatibilità previste a carico del socio?**

Almeno su questo fronte, trattato anch'esso molte volte, possiamo registrare buone notizie.

Stando dunque alla lettera degli artt. 7 e 8 della l. 362/91, perché il farmacista possa assumere legittimamente la veste di socio e perciò sottoscrivere utilmente il rogito dell'atto costitutivo/statuto della società, sarebbe necessario che anche dal punto di vista formale il suo rapporto di impiego, pubblico o privato, sia venuto meno alla data stessa (e/o che a quella data sia stata rimossa qualsiasi altra causa di incompatibilità).

L'art. 8 potrebbe cioè sancire il principio secondo cui è la partecipazione alla società in quanto tale ad essere incompatibile, ad esempio, con "qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato" e/o con "la posizione di collaboratore (o titolare o direttore) di altra farmacia".

Ma coniugando tra loro sul piano sistematico i due articoli, pare invece possa dedursi che l'incompatibilità - qualsiasi ipotesi di incompatibilità - debba aver rilievo e quindi entrare in funzione soltanto al momento in cui la società diventi titolare di farmacia, tenuto conto che l'art. 8 richiama le società di cui al precedente art. 7, che a sua volta si rivolge a società di persone titolari di farmacia.

Questa, in definitiva, avrebbe potuto perciò essere una questione ancora aperta, quanto molto delicata perché inerente agli aspetti strutturali delle società di farmacisti, e rivelarsi nei fatti risolvibile soprattutto secondo il maggiore o minore formalismo di Asl e Comuni.

Fortunatamente, però, a quanto stiamo rilevando, sia le Asl che i Comuni sembrano tutti orientati per la soluzione quantomeno più ragionevole, richiedendo ai covincitori di presentarsi liberi da qualunque incompatibilità [solo] al momento del rilascio della titolarità, indipendentemente quindi dal loro status all'atto della costituzione della società di persone.

Un problema in meno, a quanto pare.

* * *

Per un altro punto sui concorsi, l'appuntamento per ovvie ragioni è fissato a breve.

(gustavo bacigalupo)

27/01/2016 - 10 Domande (e risposte) sulla "Dematerializzazione" delle fatture di acquisto

1. Che vantaggi ho con la "dematerializzazione" delle fatture?

I vantaggi sono molteplici: l'aggiornamento della contabilità avviene in tempo reale, con esattezza assoluta, azzerando qualsiasi possibilità di smarrimento di documenti e soprattutto riducendo l'archivio cartaceo della farmacia. Il progresso tecnologico digitale ha avviato una rivoluzione inarrestabile (definita "quarta rivoluzione industriale") che prevede la progressiva eliminazione della carta in favore dei documenti elettronici, per cui è indispensabile adeguarsi quanto prima.

Da ultimo, il sistema tradizionalmente utilizzato si rivela "antieconomico": un dato che nasce come informatico (la fattura) viene trasferito su carta per poi essere nuovamente riportato in formato digitale da un altro soggetto, in fase di registrazione contabile.

2. Come posso controllare quali fatture sono state inviate dai fornitori alla Sediva?

Ogni fattura inviata dai fornitori alla Sediva viene inoltrata in tempo reale via posta elettronica alla farmacia con la dicitura stampigliata "IN CORSO DI REGISTRAZIONE - NON INVIARE"

3. Devo conservare i DDT cartacei? E quelli elettronici?

I DDT cartacei devono essere conservati per ora dalle farmacie. In un prossimo futuro anche per questo tipo di documento sarà attuata la dematerializzazione e la conseguente conservazione sostitutiva (non cartacea).

Invece, per i DDT elettronici non è necessaria la stampa, ma la semplice conservazione, ad esempio, in una "cartella" dedicata del computer di ciascuna farmacia.

4. Devo stampare le fatture per unirle ai DDT?

No, non è necessario stampare le fatture per unirle ai DDT, che, come sopra precisato, possono essere conservati autonomamente, magari progressivamente per data.

5. Posso cancellare le vostre email contenenti le fatture in corso di "dematerializzazione" e registrazione nella contabilità della farmacia?

Sì, le nostre email possono essere cancellate perché la conservazione ufficiale delle fatture viene effettuata dalla Sediva in modalità "sostitutiva", cioè informatica, con i prescritti requisiti tecnici previsti dalla legge.

6. Se mi arrivano anche le fatture cartacee o in pdf dal fornitore ve le devo comunque inoltrare?

I fornitori coinvolti nella "dematerializzazione" hanno ricevuto la Vs. "liberatoria" circa l'invio delle fatture in Sediva e pertanto i documenti che la farmacia riceve in modalità cartacea o pdf sono stati già acquisiti dal nostro sistema informatico e re-inoltrate alla farmacia come indicato nella risposta al quesito n. 2.

La farmacia, dunque, ha interesse e il diritto di chiedere e pretendere dal fornitore la sospensione dell'invio delle fatture cartacee o in pdf, onde evitare duplicazioni con quelle già ricevute dalla Sediva; del resto, la "liberatoria" firmata già invita, anzi *obbliga*, i fornitori a rispettare tale prescrizione.

7. Come funziona la protocollazione delle fatture dematerializzate?

Tutte le fatture dematerializzate vengono registrate nella contabilità della farmacia in un apposito registro iva acquisti sezionale, con numerazione progressiva per anno, che si affianca a quello tradizionale dove vengono registrate le fatture cartacee. Con cadenza mensile - e tale periodicità è ormai sostanzialmente a regime - viene inviato alla farmacia un riepilogo delle fatture registrate con i relativi numeri di protocollo.

In questo modello vi sarà anche un link che il farmacista potrà “cliccare” in modo da accedere alla propria posizione negli archivi informatici della Sediva e “ripescare” qualunque fattura elettronica precedentemente registrata; l’obbligo di conservazione per la Sediva è di 10 anni, per cui l’archivio potrà essere consultato per tutto questo periodo.

8. Posso ricevere le fatture su un indirizzo di posta elettronica dedicato?

Sì, anzi è consigliabile creare un apposito indirizzo di posta elettronica da comunicare tempestivamente, così da dedicare un’email soltanto a questa attività, evitando pertanto anche fastidiose mescolanze con la posta elettronica ordinaria della farmacia.

9. Se ricevo una visita dell’Agenzia delle Entrate come posso esibire le fatture di acquisto?

La conservazione sostitutiva è perfettamente riconosciuta dalla legge e i documenti sono prelevabili in pdf ed eventualmente stampabili.

10. Quale sarà l’ulteriore sviluppo della “dematerializzazione”?

In primo luogo, la Sediva trasmetterà mensilmente alla farmacia un prospetto nel quale vengono indicate tutte le fatture passive (elettroniche e cartacee) e in cui verrà riportata anche la scadenza di pagamento di ogni fattura.

La farmacia potrà/dovrà intervenire indicando se quelle scadenze sono state o saranno rispettate, *o meno*, cliccando su un “semaforo”: la *luce verde* significherà il rispetto di quel termine (potendo precisare anche il conto corrente sul quale sarà/è stato operato il pagamento, cliccando su un’apposita “tendina” che apre a tutti i rapporti di conto corrente intrattenuti dalla singola farmacia); la *luce rossa* corrisponderà invece al mancato rispetto della scadenza che il farmacista comunicherà cliccando quel dispositivo.

Un’ulteriore finalità – per togliere almeno un po’ di lavoro amministrativo alla farmacia, cosicché il suo titolare o i soci possano meglio dedicarsi alla gestione imprenditoriale – sarà quella di un *confronto* (da parte naturalmente della Sediva) della *fattura elettronica* con i *DDT elettronici*: ove venga riscontrata una differenza, questa sarà tempestivamente segnalata alla farmacia che potrà dunque procedere al relativo controllo, mentre in tutti gli altri casi potrà astenersi; è quindi una ragione di più, crediamo, per guardare con ottimismo e fiducia a queste innovazioni tecnologiche.

Infine, renderemo ben presto possibile che i movimenti dei conti correnti bancari utilizzati dalla farmacia siano ricevuti dalla Sediva in tempo reale (aggiornati cioè al giorno precedente), oltre che alla farmacia, così da permettere la riconciliazione sostanzialmente immediata di tutte le poste finanziarie.

La “dematerializzazione” delle fatture di acquisto, insomma, è soltanto l’inizio, costituendo la base per uno sviluppo che forse potrà essere perfezionato in tempi sorprendentemente ridotti.

(*roberto santori*)

28/01/2016 - La farmacia e l’iscrizione al CONAI - QUESITO

Le farmacie devono essere iscritte al CONAI?

Le farmacie, come operatori che acquistano in Italia e all’estero merci imballate e ne curano la rivendita sono comprese tra le imprese che devono iscriversi obbligatoriamente al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).

L’iscrizione avviene *una tantum* ma deve essere rinnovata se la farmacia è oggetto di cessione, successione, o variazione di forma societaria che comporti l’attribuzione di un nuovo codice fiscale.

La modulistica necessaria è reperibile sul sito www.conai.org.

L’adesione al consorzio si perfeziona con il versamento di un contributo fisso di 5,16 più un importo variabile pari allo 0,00025% per le imprese con fatturato superiore ai 500.000 annui, in riferimento all’ultimo esercizio chiuso prima dell’adesione.

La competenza dei controlli spetta alle Province, che sono anche i soggetti che irrogano le eventuali sanzioni, peraltro particolarmente elevate (da 10.000 a 60.000 euro).

Per altre delucidazioni Lei può comunque consultare il ricordato sito ufficiale del consorzio.

(*chiara lani*)

28/01/2016 - La mancata restituzione della bombola d’ossigeno - QUESITO

Nel turno di notte ho consegnato, sulla parola, in regime di SSN una bombola di ossigeno (che avevo in comodato d’uso), non facendo pagare nessuna cauzione. Ma dopo diversi mesi, nonostante le ripetute richieste, non mi è stata ancora restituita. Che posso fare?

La questione era già stata affrontata nella Sediva News del 07/11/2014.

Come già allora abbiamo avuto occasione di chiarire, nella fornitura di ossigeno medicale lo schema contrattuale è quello della vendita del gas, che deve avvenire necessariamente – non essendo possibile per ovvie ragioni la sua cessione in forma libera – mediante la consegna in bombola.

D’altra parte questa non può come tale costituire oggetto della cessione, avendo solo la funzione di contenitore e la sua consegna al cliente dà vita a sua volta a un contratto di comodato con il conseguente obbligo di restituzione a carico del cessionario, secondo i principi generali stabiliti dall’art. 1809 c.c. Riguardo al termine per la restituzione, lo stesso articolo prevede che, se nel contratto non è convenuto alcun termine, il cliente-comodatario è tenuto alla restituzione del bene quando se ne è servito in conformità al contratto, cioè, in pratica, quando è stato interamente consumato il gas ivi contenuto.

Se quindi il cliente non provvede alla restituzione osservando questo criterio, la farmacia può anche agire giudizialmente per la restituzione, a parte l’ovvia considerazione che il costo dell’azione legale rischia di rivelarsi ben superiore al valore del bene da recuperare...

Quanto alla cauzione, questa può essere richiesta – ma non obbligatoriamente – proprio a garanzia della restituzione della bombola stessa.

E se pertanto la farmacia decide di non farla versare per ragioni - diciamo così - di “politica commerciale”, si espone naturalmente proprio al rischio di comportamenti scorretti da parte della clientela.

(*stefano civitareale*)

29/01/2016 - Stop all’accertamento basato su informazioni desunte dal web

E’ sempre necessario allegare all’atto di accertamento la fonte dei fatti e delle circostanze a fondamento della verifica e della conseguente ripresa fiscale.

Il principio è contenuto nell’art. 7 dello Statuto del contribuente (l. 212/2000) ed è stato ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione (sent. n. 25249/15).

In particolare, l’Ufficio aveva fondato il suo accertamento su indagini di mercato elaborate con l’ausilio di alcuni siti internet specializzati, richiamandone gli esiti nella motivazione dell’avviso, ritenendo con ciò di avere assolto il proprio onere di allegazione e di aver posto il contribuente raggiunto dal controllo nelle condizioni di poter conoscere l’iter logico-giuridico seguito per la formazione della pretesa.

La Cassazione non è stata d'accordo: il Fisco non può limitarsi alla generica enunciazione delle fonti di accertamento, ma deve allegare queste fonti nel contesto della motivazione.

E a questo (saldo) principio – si potrebbe concludere - non fa eccezione neppure il materiale reperibile sul web, per quanto accessibile possa essere.

(paolo liguori)

29/01/2016 - Pagamento immediato e ritiro successivo della merce - QUESITO

So che avete trattato diverse volte questo argomento, ma i dubbi rimangono sempre: quando il cliente paga ma non ritira la merce immediatamente, lo scontrino deve essere emesso al momento del pagamento o a quello della consegna?

In effetti, il caso è stato trattato da ultimo nella Sediva News del 03/02/2014, ma nell'operatività quotidiana un ripasso non fa mai male e i dubbi, essendo forieri di errori, devono essere banditi.

Dunque, ribadendo quanto più volte chiarito, lo scontrino deve essere sempre emesso al momento dell'incasso, conservato in farmacia unitamente alla merce cui si riferisce e infine consegnato con questa all'atto del ritiro da parte dell'interessato.

È bene, inoltre, che sul "retro" dello scontrino sia annotata la circostanza della sua mancata consegna al cliente (rinviata appunto al momento del ritiro della merce), in modo che, in caso di verifiche intervenute tra i due momenti, si sia al riparo da ogni contestazione di irregolarità.

(valerio pulieri)

01/02/2016 - L'apertura del deposito in un locale lontano dalla farmacia - QUESITO

Sto valutando la possibilità di adibire un locale distante circa 700m dalla farmacia a deposito, non avendo grandi spazi all'interno della farmacia stessa. È necessario richiedere permessi particolari? Che normative ci sono a riguardo? E poi, per il trasporto dei prodotti tra deposito e farmacia ci sarà bisogno di un veicolo dedicato?

Fermo evidentemente il rispetto della normativa urbanistico-edilizia, l'apertura di un locale adibito a deposito merci per la farmacia - esclusa qualsiasi altra attività che comporti contatto con il pubblico degli utenti/consumatori - non soggiace al regime speciale autorizzatorio riservato all'apertura e al trasferimento del locale-farmacia (art. 1 L. 475/68).

Sarà quindi sufficiente una comunicazione all'Agenzia delle Entrate per vincere le presunzioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in materia di cessione e/o acquisto di cui all'art. 53 D.P.R. 633/72.

Il locale, naturalmente, dovrà garantire adeguate condizioni di conservazione di tutti i prodotti che vi sono conservati e ancor più se tra questi figurano anche i farmaci, il cui trasporto (dalla sede al deposito e/o viceversa) dovrà comunque avvenire assicurando l'integrità dei prodotti stessi, anche se non necessariamente con un veicolo dedicato.

(roberto santori)

01/02/2016 - Se il titolare di farmacia vuole aprire un blog... QUESITO

Vorrei aprire un blog a pagamento sul tipo "Il Farmacista risponde" nel quale utenti possono formulare domande tipo utilizzo farmaci, consigli di vario genere e così via, come succede ogni giorno e in ogni farmacia, ma online. Quali sono le limitazioni e le leggi a cui devo sottostare se la cosa fosse fattibile?

Anche l'attività di consulenza in materia farmacologica condotta "virtualmente" sul web deve rispettare i principi del Codice deontologico.

E' sufficiente ricordare l'art. 12, per il quale "Nell'attività di consiglio e consulenza professionale il farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all'uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione", e anche l'art. 20, che richiama nell'informazione sanitaria i principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza.

Un ulteriore aspetto importante è dato dal necessario rispetto degli altri ordinamenti professionali, perché la consulenza deve limitarsi a quel che pertiene anche indirettamente all'ordinamento professionale del farmacista senza dunque "sconfinare" in materie di prerogativa esclusiva di altre professioni sanitarie (e prima fra tutte quella di medico), per evitare per di più di incorrere in violazioni di natura penale (esercizio abusivo della professione), del resto facilmente contestabili tenuto conto del "mezzo" con cui viene resa l'informazione.

(stefano civitareale)

02/02/ - "Domande/Risposte flash" sul super ammortamento 40%

La legge di stabilità 2016 (comma 91-94), come ricordato più volte, ha introdotto l'agevolazione fiscale del *super ammortamento*, che appare comunque di facile applicabilità, non presentando tecnicismi particolarmente complessi nella sua fruizione.

In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, e anche sulla scorta delle precisazioni da questa fornite in ordine a precedenti agevolazioni sugli investimenti (come, ad esempio, le varie "Tremonti"), facciamo il punto con qualche domanda/risposta flash sugli aspetti generali del nuovo *bonus*.

➤ *A chi interessa l'agevolazione?*

Sia alle imprese, farmacie incluse, che ai professionisti.

➤ *Quali beni riguarda?*

Per la farmacia praticamente tutti i beni strumentali materiali (tranne gli immobili) per l'esercizio dell'attività - compresi motoveicoli e autoveicoli - acquistati in proprietà o in *leasing* nel periodo 15 ottobre - 31 dicembre 2016: fa fede ai fini dell'inclusione dell'acquisto nel periodo agevolabile la data di consegna o di spedizione o, se successiva, quella in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; a nulla vale, invece, la data di trasmissione dell'ordine o quella di emissione della fattura, o del pagamento di eventuali acconti.

➤ *Come funziona?*

Il costo fiscale del bene (ai soli fini dell'agevolazione) è incrementato del 40% e su tale costo vengono calcolate le quote di ammortamento o i canoni di *leasing*. Quindi, per fare un esempio, un bene strumentale che costa 10.000 euro ai fini dell'ammortamento fiscale rileverà per 14.000 euro; posto che venga ammortizzato in 10 anni vi sarà una maggior quota di ammortamento di 400 per ogni anno del periodo di durata dell'ammortamento; nel conto economico verrà stanziata la quota ordinaria (1000) e la maggiore deduzione (400) sarà operata nella dichiarazione dei redditi con un'apposita variazione in diminuzione sul reddito fiscale.

➤ *Quindi il risparmio si sentirà sull'Irpef. E per l'Irap?*

La norma richiama testualmente le sole "imposte sui redditi" (Irpef per persone fisiche e società di persone, e Ires per le società di capitali); la *Relazione* tecnica alla legge di stabilità 2016, inoltre, esclude la validità dell'agevolazione per l'Irap.

➤ *Riguarda anche le imprese in contabilità semplificata?*

Sì. Il regime contabile adottato è ininfluente.

➤ *Che caratteristiche devono avere i beni acquistati?*

Come già chiarito, devono essere *strumentali* all'esercizio dell'attività, devono essere beni *materiali* (è esclusa pertanto l'agevolazione per l'acquisto di un brevetto o di una licenza di software) e devono essere *nuovi*, cioè acquistati direttamente dal produttore o dal commerciante o anche da altri soggetti, purché mai utilizzati.

➤ *Per i beni in leasing, se il riscatto avviene dopo il 31/12/2016 l'agevolazione non è applicabile sul valore di riscatto?*

A rigore no, perché il riscatto – e cioè l'acquisto della proprietà – è avvenuto oltre il tempo massimo ma è pur vero che il contratto di *leasing* è stato stipulato nel periodo agevolabile... E' uno dei punti controversi su cui si attendono chiarimenti.

➤ *Che succede in caso di cessione dei beni che hanno usufruito dell'agevolazione?*

Contrariamente ad altre agevolazioni del passato per le quali, al fine di scoraggiare condotte elusive, sono state disposte precise cause di decadenza - quali la cessione del bene entro un determinato periodo di osservazione o il trasferimento dei beni in strutture situate all'estero - per il *super ammortamento* non è previsto nulla di tutto questo; circostanza che, se confermata, renderà ancora più appetibile l'agevolazione.

(franco lucidi)

03/02/2016 - Ravvedimento operoso anche per il "superbollo"

Entro lo scorso 1° febbraio i possessori, a vario titolo, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo in scadenza a dicembre 2015, avrebbero dovuto versare il c.d. "superbollo".

Ricordiamo che la tassa "pesa" 20 euro per ogni kW oltre la soglia di 185 kW di potenza del veicolo, con una riduzione graduale in base alla data di costruzione del veicolo, fino al suo azzeramento, una volta decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo.

E' possibile, tuttavia, rimediare anche a questa svista e regolarizzare l'omesso versamento – che diversamente "costerebbe", come prescrive l'art. 23, comma 21, del D.L. 98/2011, una sanzione del 30% - mediante l'istituto del *ravvedimento operoso*, estensibile infatti anche al superbollo.

Questo balzello, del resto, è definito dalla stessa norma che lo ha introdotto come "*addizionale erariale della tassa automobilistica*" e per quest'ultima tassa recentemente l'Agenzia delle Entrate (Cir. n. 23/E del 09/06/2015) ha espressamente confermato l'applicabilità del ravvedimento e per di più anche nella nuova misura ridotta del *nono* – il c.d. "ravvedimento intermedio" - per i ritardi di versamento non superiori a 90 giorni, in vigore dal 1° gennaio 2015 (art. 13, comma 1, lettera a-bis) del D.Lgs. 472/97.

Ecco quindi un "canovaccio" con importi e scadenze (calcolate dal 1° febbraio u.s. cioè dalla data-termine del versamento) per rimediare al mancato tempestivo pagamento, con l'avvertenza finale che, secondo il principio generale in materia, la constatazione della violazione preclude l'accesso allo sconto comportando il pagamento della sanzione piena (30%).

| TIPO RAVVEDIMENTO | TERMINE | SANZIONE |
|-------------------------|-----------------|---|
| Ravvedimento brevissimo | Entro 14 giorni | 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14° (per un massimo di 1,40%) |
| Ravvedimento breve | Entro 30 giorni | 1,5% |
| Ravvedimento intermedio | Entro 90 giorni | 1,67% |
| Ravvedimento lungo | Entro un anno | 3,75% |

(Studio Associato)

04/02/2016 - Imu e Tasi tra proprietario e affittuario - QUESITO

Quali sono le tasse (Imu e Tasi) che si possono dividere tra il proprietario e l'affittuario e in quale percentuale?

La Legge di Stabilità 2016 ha apportato rilevanti novità all'intero sistema *Imu-Tasi* prevedendo l'esenzione dalla Tasi per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale (esclusi quelli di lusso classificati nella categoria A/1, A/8 e A/9) sia per il possessore (proprietario o altro titolare di diritto reale) che per il detentore (locatario o comodatario).

I possessori degli immobili locati o dati in comodato – per i quali i soggetti detentori che li utilizzino come abitazione principale non pagheranno più nulla, come appena detto - continueranno però a pagare il tributo, dato che per loro tali immobili non sono destinati evidentemente ad abitazione principale, e lo faranno nella misura stabilita dal comune nel regolamento approvato per l'anno 2015.

In caso, tuttavia, di mancata approvazione della delibera comunale entro il 10 settembre 2014 o di mancata determinazione della predetta percentuale nel regolamento relativo al 2015, l'ammontare dovuto dai possessori è fissato in misura pari al 90% dell'importo complessivo del tributo.

Ove invece si tratti di immobili diversi dalla "prima casa" concessi in locazione o in comodato, il proprietario e il detentore continueranno a versare la relativa imposta ciascuno per la propria quota stabilita dal regolamento comunale (ad esempio per Roma il proprietario versa l'80% e il residuo 20% lo versa il detentore), esclusa ogni responsabilità solidale del proprietario in caso di mancato versamento da parte del detentore e/o viceversa, naturalmente.

Quanto all'IMU, l'imposta è dovuta soltanto dal proprietario, ferme tuttavia le *esenzioni*: a) per l'abitazione principale (che è sempre quella di residenza e dimora dello stesso possessore e del suo nucleo familiare) che non sia di categoria catastale A1, A8 e A9; b) per la casa assegnata al coniuge dopo la separazione legale; c) per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nei quali la legge di stabilità 2016 include quelli assegnati a studenti universitari soci assegnatari anche se non residenti; d) per gli alloggi sociali; e) per le unità non locatate di dipendenti delle forze armate; f) per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali; g) per i terreni ubicati nelle isole minori; h) per i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva, indivisibile e inusufruttabile.

(stefano lucidi)

05/02/2016 - Sul sito dell'Agenzia delle Entrate le FAQ per la trasmissione delle spese sanitarie per la "precompilata": il termine scade il 9 febbraio p.v.

Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate le prime *FAQ* ufficiali per l'invio della documentazione relativa a prestazioni mediche al *Sistema Tessera Sanitaria*, il cui termine è stato prorogato al 9 febbraio prossimo.

Riteniamo di fare cosa utile allegando il [testo integrale](#), del resto reperibile sul sito dell'Agenzia.

Tra i chiarimenti più importanti segnaliamo l'assenza di obbligo di comunicazione per *fisioterapisti, logopedisti, e assimilati non iscritti all'Ordine dei medici*, e in generale per tutti i poliambulatori privi dell'*accreditamento* per l'erogazione dei servizi sanitari, nonché per i medici non titolari di partita Iva che svolgono prestazioni occasionali.

Nessuna comunicazione, inoltre, deve essere trasmessa per le

spese relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente.

Per gli *studi medici associati*, poi, è stato chiarito che dovrà essere il rappresentante legale (anche tramite intermediario delegato) a inviare i dati indicando la partita Iva dello studio. Ma se lo studio medico esercita l'attività nell'ambito di una società (Srl, Snc o Sas) e quest'ultima emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate nel 2015 dovranno essere inviate dalla società, ma solo se questa è *accreditata* per l'erogazione dei servizi sanitari.

Infine, viene precisato – anche se questo era scontato – che a trasmissione dei dati riguardanti le spese sanitarie segue il *criterio di cassa e quindi le fatture emesse nel 2015 per le quali il pagamento sia stato effettuato nel 2016 non dovranno essere incluse nell'attuale comunicazione.*

(Studio Associato)

05/02/2016 - I bond argentini

Finalmente una buona notizia, almeno così parrebbe.

Il Parlamento argentino ha deciso di restituire, agli investitori italiani nei titoli che 14 anni fa furono dichiarati non rimborsabili, l'importo sottoscritto unitamente agli interessi maturati: dovrebbe trattarsi, in pratica, del rimborso di una somma pari al 150% del valore nominale dei titoli.

Bisogna rivolgersi alla banca italiana con cui si trattò il loro acquisto, ma entro il mese di giugno le somme dovrebbero essere rimborsate.

(franco lucidi)

08/02/2016 - Il “No” del Ministero della Salute alla gestione “consortile” dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali

Il Ministero della Salute, rispondendo a un quesito di *Federfarma Servizi*, ha affermato l'impossibilità per *più grossisti* di condividere locali, personale e dotazioni minime di medicinali, ai fini del soddisfacimento dei requisiti richiesti dagli artt. 101 e 105 D.Lgs. 219/2006.

In pratica, secondo il Ministero *ciascun* titolare di licenza di distribuzione all'ingrosso deve assicurare *da solo* il rispetto di quelle condizioni, e l'ipotizzata condivisione realizzerebbe, come riportato testualmente nel parere dicasteriale, “*un'elusione in danno del servizio farmaceutico nel suo complesso, delle precise prescrizioni di legge in materia, finalizzate a garantire l'adeguatezza del sistema distributivo.*”

L'Associazione di categoria, in una recentissima circolare, richiama i “farmacisti-grossisti” alla scrupolosa osservanza del parere e noi non possiamo naturalmente prendere più di tanto le distanze da questa posizione.

Ci pare tuttavia che la risposta del Ministero non abbia esplorato tutti i possibili spazi di compatibilità tra la legittima tutela dell'interesse pubblico e le esigenze operative delle aziende operanti nel settore.

Gli stessi articoli richiamati, infatti, prescrivono ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, rispettivamente, l'obbligo di disporre di locali e personale adeguati (art. 101) e quello di detenere i farmaci nell'assortimento prescritto (art. 105); obblighi di “disposizione” e “detenzione” – e non a caso proprio sul significato delle locuzioni verbali di “disporre” e “detenere” si incentrava il quesito di *Federfarma Servizi* - che potrebbero essere assolti, nel rispetto di ogni regola di tracciabilità, anche attraverso il ricorso a forme consortili (art. 2602 c.c. e segg.) perfettamente trasparenti.

Si tratta di una soluzione che per la verità potrebbe/dovrebbe contribuire non poco alla riduzione dei costi di gestione delle imprese interessate in un momento indubbiamente ancora

difficile e che d'altra parte farebbe sostanzialmente anche salva l'esigenza di mantenere precisi obblighi e responsabilità in capo ad ogni singolo distributore.

Insomma, si poteva forse dire qualcosa di più e anzi, prima ancora, il quesito al Ministero avrebbe magari potuto essere formulato in termini diversi e comunque più circostanziati, tentando così, se del caso, di “indirizzare” in qualche modo anche la risposta.

Speriamo tuttavia che possa presentarsi un'altra occasione.

(stefano civitareale)

09/02/2016 - Ancora un punto sui concorsi straordinari

■ Le novità più recenti sui concorsi in atto

Puglia - Il rigetto da parte del Tar barese dell'istanza di sospensione del provvedimento istitutivo delle due nuove sedi di Valenzano ha comportato il rientro di queste ultime nell'elenco delle sedi assegnabili a chi ha risposto positivamente all'interpello.

Le assegnazioni sono state perciò tutte perfezionate ed è in corso il termine di 15 gg. per l'accettazione, che dovrebbe scadere il 15 febbraio.

Sicilia - Permane tuttora il mistero più fitto, almeno per quanto ci riguarda, sull'avvenuta o meno pubblicazione della graduatoria definitiva, perché inspiegabilmente sembrerebbe ancora quella *provvisoria* la graduatoria in base alla quale la Regione starebbe per procedere agli interpellati.

La novità di maggiore interesse sta nel ripensamento regionale sulle 57 sedi *sub judge* che la deliberazione della G.R. n. 27 del 13/1/2016 aveva inizialmente accantonato, suscitando le proteste di cui abbiamo dato conto nella Sediva news del 26/1/2016 [*Il punto (giuridico) sui concorsi straordinari*] e che evidentemente hanno prodotto i loro effetti.

I primi interpellati del concorso siciliano avranno quindi a loro disposizione, nel formulare il proprio ordine delle preferenze, le 222 sedi originarie, ricordando che le 57 ora reimmesse sono notoriamente tra le più ambite.

Molise – Il 29/1/2016 si è conclusa la fase dell'*interpello* e dovrebbe essere imminente l'avvio di quella delle *assegnazioni*.

Lombardia - Nel frattempo è intervenuta la sentenza del Tar Lombardia n. 119 del 20/1/2016, che, accogliendo il ricorso di due concorrenti in forma associata, ha annullato la graduatoria regionale (decreto n. 4770 del 10 giugno 2015) nella parte in cui alle due ricorrenti, in applicazione di un *criterio ritenuto illegittimo* dai giudici milanesi, è stato attribuito un punteggio inferiore a quello “*che avrebbe dovuto essere loro legittimamente assegnato*”.

Per un *master*, infatti, era stato indicato nella domanda – per carenze imputabili alla piattaforma informatica - soltanto il suo oggetto (“*Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie*”) senza la specificazione di “master”, una lacuna che tuttavia, secondo il Tar, avrebbe potuto/dovuto essere colmata consentendo alle ricorrenti, secondo le regole del c.d. soccorso istruttorio, di porvi rimedio a posteriori con l'indicazione mancante.

La graduatoria verrà dunque ora rettificata soltanto con riguardo alla posizione delle due covincitrici. O la Regione deciderà diversamente?

■ L'emendamento D'Ambrosio Lettieri - Mandelli

È l'aspetto di gran lunga più rilevante del momento, perché si tratta di un *emendamento* all'art. 48 del testo del dl. Concorrenza che sta per giungere all'esame dell'Aula del Senato, per poi naturalmente tornare alla Camera in caso di modifiche (probabili) e proseguire nel ping pong fino alla perfetta convergenza tra i due rami del Parlamento.

L'*emendamento* dei due illustri Senatori così recita:

“Dopo il comma 3 (dell’art. 48) aggiungere il seguente:
3bis. All’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 aggiungere in fine il seguente periodo “*La titolarità della farmacia vinta tramite concorso è conferita alla società costituita, ai sensi dell’art. 7 della l. 8 novembre 1991, n. 362, tra i candidati in forma associata vincitori della stessa. Nel limite del periodo [10 anni: ndr] precedentemente previsto per il mantenimento della gestione associata da parte di vincitori, la società così costituita può essere titolare di una sola farmacia e ciascun farmacista vincitore in forma associata può partecipare ad una sola società*”.

Secondo quel che rileviamo anche dalle numerose mail ricevute, il testo sopra virgolettato sta comprensibilmente suscitando nelle compagini vincitrici grande sconcerto misto a inquietudine per quel che sancisce nel secondo periodo, la cui autentica portata è stata infatti colta più o meno esattamente da parecchi concorrenti che in realtà, come vedremo subito, avrebbero di che preoccuparsene.

Il primo periodo va certo salutato con pieno e incondizionato favore perché enuncia in termini non equivoci che l’assegnazione di una farmacia a *più concorrenti* - che abbiano perciò partecipato “per la gestione associata” - postula il *conferimento della titolarità dell’esercizio a nome e favore della società di persone in quanto tale* tra loro costituita.

Il principio che l'*emendamento* enuncia demolirebbe quindi in radice qualsiasi ipotesi di rilascio della titolarità ai farmacisti coassegnatari *uti singuli*, cioè in forma di “*contitolarità*” (vocabolario ministeriale ormai storico, come tutti ricorderanno) ovvero di titolarità “*pro quota*” o “*in comunione pro indiviso*” (la paternità indiscussa di queste ultime due stravaganze terminologiche è invece riferibile alla Giunta regionale emiliana).

Non c’è dubbio pertanto che questo ipotetico intervento del legislatore (anche se non si tratterebbe di una norma di interpretazione c.d. autentica e varrebbe perciò in ogni caso soltanto per il futuro e in tal senso qualche complicazione potrebbe sopravvivere) sgombrerebbe i concorsi straordinari da una vicenda – *titolarità* alla società o *contitolarità* dei singoli coassociati? - che, ingiustificatamente e per loro immeritamento, genera nei concorrenti da oltre tre anni enorme imbarazzo anche nelle scelte da operare.

Inoltre, sempre soffermandoci sul primo periodo dell'*emendamento*, i vincitori in forma associata verrebbero oltretutto liberati almeno da uno dei pilastri assunti a sostegno della tesi che vorrebbe impedire a una stessa compagine, ovvero a un farmacista che partecipi a due diverse compagini, di conseguire e vedersi assegnare due sedi in altrettanti diversi concorsi straordinari.

Personalmente, non avvertiamo per la verità esigenze massimamente pressanti di un intervento normativo in tale direzione, perché siamo tuttora certi della totale inconsistenza della costruzione ministeriale/emiliana, la quale d’altra parte non ha fortunatamente goduto di alcun credito nelle altre regioni che hanno finora concluso la triplice fase-chiave *interpelli-assegnazioni-accettazioni* (ci riferiamo a Liguria, Piemonte e Toscana) e però non sembra goderne neppure in quelle che la stanno ora concludendo.

Tuttavia un *dictum* legislativo indubbiamente aiuterebbe, se non altro perché potrebbe anticipare – rispetto a quelli dell’intervento del giudice amministrativo (il Tar Emilia sta per occuparsene, ma poi dovrà toccare anche al Consiglio di

Stato) – i tempi di una giusta conclusione di questa non meravigliosa storia di burocrazia amministrativa.

Ma purtroppo, e certo inopinatamente, la società di “diritto speciale”, che - in contrapposizione a quella di “diritto comune” che ai sensi dell’art. 7 della l. 362/91 può/deve assumere la titolarità di una farmacia acquisita da più farmacisti *per una qualsiasi strada diversa* da quella del concorso straordinario – è stata ipotizzata dapprima dal Ministero e ora dalla Giunta emiliana, uscirebbe bensì dalla porta principale (come abbiamo appena visto) in virtù del primo periodo dell'*emendamento*, ma vi rientrerebbe subito dalla finestra per effetto del secondo.

Anzi, il “rimedio” che in principio l'*emendamento* vorrebbe pur meritoriamente apprestare alle sorti delle varie compagini assegnatarie - trascinate senza alcun fondamento nell’incertezza giuridica – finisce per risultare “algebricamente” peggiore del male da curare.

Forse, aggiungendo alla perentoria annunciazione del primo periodo le prescrizioni che leggiamo nel secondo, si intendeva offrire quasi in sacrificio o in corrispettivo un impedimento per i covincitori - espressamente sancito dalla legge – a conseguire una seconda farmacia in un altro concorso; ma, a parte la scarsa o nulla condivisibilità anche di un obiettivo pur circoscritto come questo, è sicuro che il dettato del secondo periodo va migliaia di miglia al di là di tale (supposta) finalità.

È di assoluta evidenza infatti che sancire che “*la società così costituita può essere titolare di una sola farmacia*” e che “*ciascun farmacista vincitore in forma associata può partecipare ad una sola società*” vorrebbe dire configurare per gli sciagurati farmacisti coassegnatari una società *non una ma due volte* di “diritto speciale”, perché non soltanto non le sarebbe (per dieci anni) consentito, a differenza delle società di “diritto comune”, assumere la titolarità di un qualunque altro esercizio, ma i suoi “soci” sarebbero i soli farmacisti italiani cui sia interdetta la partecipazione a più di una società, dato che – dai tempi del dl. Bersani – ogni farmacista è facoltizzato ad assumere partecipazioni in un numero infinito di società ovunque esse siano ubicate.

Vorrebbe cioè dire, parlando per metafore ma con indiscutibile chiarezza, chiudere (per dieci anni) a tripla mandata tutti costoro in un recinto straordinariamente angusto, da apparire una sorta di “ghetto” o di riserva indiana.

E poi, *cui prodest* uno scenario del genere?

Certamente pregiudicherebbe qualsiasi diversa iniziativa imprenditoriale e anche professionale dei covincitori, sia *precedente* all’assegnazione in forma associata (si pensi al singolo componente partecipe ad un’altra società, che dovrebbe infatti cedere *previamente* la quota da lui posseduta) che evidentemente *successiva*.

Ma tali gravi pregiudizi, è chiaro, non potrebbero minimamente giovare né agli altri titolari di farmacia, né agli altri concorrenti (meglio o peggio graduati), né ai “liberi farmacisti” e ancor meno al sistema farmacia, al quale verrebbe anzi inferto un *vulnus* insopportabile e anche pericoloso per gli equilibri dello stesso assetto normativo del settore che, come noto, è da tempo interessato da interminabili lavori in corso di spinta pro-concorrenziale, al cui interno per di più il disposto del secondo periodo dell'*emendamento* si porrebbe come un’improvvisa quanto sterile contropinta.

Sarebbe poi necessario soffermarsi anche sulla molto dubbia legittimità costituzionale sotto molteplici aspetti – fino a renderle viziate per eccesso di potere legislativo - di tali prescrizioni per l’irragionevole e non giustificata disuguaglianza che ne discenderebbe tra società di farmacisti di “vecchio” tipo e quelle di “nuovo” tipo; ma non è questa

evidentemente la sede per approfondimenti del genere.

E il nostro giudizio, s'intende, non cambierebbe di una virgola neppure se fosse approvato – unitamente a questo - anche un altro dei tanti emendamenti presentati al ddl. Concorrenza che mirerebbe a ridurre in un sol colpo da 10 a 3 anni il periodo di confino.

Prescindendo infatti dal clamore che potrebbe derivare da un intervento così drastico (e non sembra necessario spiegarne il perché), resterebbe tutta l'irrazionalità di un microsystema tanto disallineato rispetto all'ordinamento settoriale in vigore e così brutalmente punitivo (senza che ne abbia a guadagnare nessun interesse pubblico o privato) per gli assegnatari in forma associata.

In definitiva, ci pare però che almeno queste siano notazioni sulle quali tutti siamo d'accordo e che quindi anche i due proponenti, farmacisti illuminati, possano senz'altro condividere tentando perciò di circoscrivere possibilmente l'emendamento al suo primo periodo, anche perché dalle interrogazioni da loro presentate al Ministro su questo problema della titolarità sociale e su quello riguardante da vicino i rurali è improbabile scaturiscano soluzioni definitive, che realisticamente possono infatti provenire in questi casi soltanto dal legislatore o dal giudice amministrativo.

(gustavo bacigalupo)

10/02/2016 - Un flash sul bail in

È ormai noto a tutti che i depositi bancari per importi superiori a € 100.000 possono concorrere – e, si badi bene, non solo virtualmente - a coprire la sofferenza delle banche.

Allora, dove mettere i soldi?

A parte il materasso e gli assegni circolari, è possibile aprire un conto corrente con le Poste anziché con una banca.

Le Poste, che ovviamente non sono banche, non ricadono nella normativa del bail in perché lo Stato offre una garanzia senza limiti d'importo.

Torneremo tutti al vecchio libretto postale?

(franco lucidi)

10/02/2016 - Nuove modalità da quest'anno sulle dimissioni del lavoratore - QUESITO

Da quest'anno il lavoratore, che vuole rassegnare le dimissioni, deve assolvere, come sembra, ad alcuni particolari adempimenti "telematici"?

Il Ministero del lavoro, con decreto del 15 dicembre 2015 (pubblicato nella G.U. l'11/1/2016), ha in realtà definito nuove modalità soprattutto di comunicazione in caso di dimissioni e/o di risoluzione consensuale del contratto di lavoro (e anche per il caso di loro revoca).

Il lavoratore può inoltrare la comunicazione sia personalmente che mediante soggetti abilitati.

Nella prima ipotesi, oltre a dover essere necessariamente in possesso del PIN dispositivo dell'Inps, egli dovrà anche creare un suo "profilo" accedendo al sito www.clicklavoro.it e successivamente collegarsi al sito www.lavoro.gov.it, compilare il modulo online di dimissioni per l'inoltro della comunicazione e infine, subito dopo, inviarlo via PEC sia al datore di lavoro che alla Direzione territoriale del lavoro.

Nel secondo caso, il lavoratore può/deve rivolgersi alle organizzazioni sindacali, ai Patronati, alle Commissioni di certificazione e agli Enti bilaterali.

Tali nuove procedure entreranno in vigore il 12/3/2016 e però, come spesso è, non riguardano il rapporto di lavoro domestico e in questo caso neppure le risoluzioni consensuali dei rapporti perfezionatesi presso gli Uffici di conciliazione del lavoro.

(giorgio bacigalupo)

11/02/2016 – È sopprimibile una sede rivelatasi soprannumeraria (a seguito della revisione ordinaria della p.o.), ove sia stata inserita nel bando di concorso straordinario ma ancora non assegnata?

È un tema affrontato tre volte negli ultimi tre mesi, esattamente da Tar Puglia (sent. 01/02/2016, n. 115), da Tar Piemonte (sent. 12/11/2015, n. 1571) e da Tar Sardegna (sent. 22/12/2015, n. 1223).

I giudici pugliesi si sono qui fedelmente ed espressamente richiamati alla decisione dei colleghi piemontesi, e la loro posizione è la seguente: se in fase di revisione ordinaria una sede neo-istituita, e inserita nel concorso straordinario ancora in via di espletamento, si rivela – a seguito di decrementi demografici – in soprannumero, non per questo può legittimamente essere soppressa e quindi espunta dalla p.o., perché va offerta (e assegnata) anch'essa ai partecipanti al concorso straordinario a tutela della "legittima aspettativa dei concorrenti che hanno partecipato al concorso facendo affidamento sull'assegnazione di 188 sedi su tutto il territorio regionale e con le delimitazioni specificate, salvo provvedimenti giurisdizionali di modifica delle sedi esistenti".

Del resto, precisa ulteriormente il Tar Puglia, "a fronte dell'eccezionale meccanismo del concorso straordinario una sede messa a concorso è assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione".

Tali due decisioni si sono dunque espresse in questa direzione, ma altri Tar – e segnatamente, da ultimo, il Tar Sardegna (sent. sopra citata) – la pensano diversamente e a noi sembra di dover convenire proprio con questi ultimi, non tanto e non solo perché tutti i bandi di concorso straordinario contenevano/contengono una clausola di salvaguardia (del tipo "il numero delle sedi e l'indicazione delle zone elencate nel bando potranno subire variazioni per l'effetto di successivi provvedimenti amministrativi o giurisdizionali"), quanto e piuttosto per la recessività dell'interesse del concorrente rispetto alla preminente esigenza pubblicistica di un assetto ordinato, e giuridicamente corretto, del servizio farmaceutico territoriale, quindi di una tempestiva, costante, ed esaustiva verifica della conformità del numero, della collocazione e della configurazione delle sedi rispetto alla consistenza e alla distribuzione sul territorio della popolazione del comune.

Ci pare in sostanza che siano le regole del diritto amministrativo a spingere a favore della tesi contraria a quella affermata dal Tar Puglia e dal Tar Piemonte e a favore delle conclusioni dei giudici sardi che, tra l'altro, sottolineano al riguardo che "il conferimento delle sedi è sottoposto alla fisiologica verifica della permanenza del presupposto (numero di abitanti sufficienti)".

Quanto al Consiglio di Stato, la nostra impressione – ricordando un paio di decisioni recenti e soprattutto il caso delle sedi vacanti del comune di Genova – è che possa anch'esso condividere queste nostre notazioni.

(gustavo bacigalupo)

12/02/2016 – Normativa, ecc. (v. sotto)

3 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ Il mancato versamento delle ritenute d'acconto è reato se...

D.Lgs. 22/01/2016, n. 8

Tra le condotte depenalizzate, come disposto dal D.L. 67/2014, rientra anche il mancato versamento delle ritenute, che al di sotto di 10.000 euro viene infatti

“declassato” a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Tuttavia, il datore di lavoro non è punibile, né è assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

➤ **Con l'ennesimo Milleproroghe il rinvio anche della nuova remunerazione delle farmacie**

[DL 30/12/2015, n. 210](#)

È stato varato dal CdM il *decreto* che rinvia il debutto del “nuovo” sistema di remunerazione di farmacie e grossisti, che sarebbe dovuto entrare in vigore addirittura entro il 2012 e che dovrebbe ora partire dal 1° gennaio 2017.

➤ **La Legge di Stabilità 2016**

[Legge 28/12/2015, n. 208](#)

V. sopra *Sediva News* del 31/12/2015

➤ **La disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento UE sui prodotti cosmetici**

[D.Lgs. 04/12/2015, n. 204](#)

È stato di recente modificato il quadro delle sanzioni, penali e amministrative, irrogabili alla “persona responsabile” della produzione e commercializzazione dei prodotti cosmetici in caso di mancato rispetto delle diverse previsioni ad essa riferibili introdotte dal legislatore europeo e legate, tra l'altro, alla garanzia di sicurezza, all'obbligo di notifica, alla tracciabilità, all'etichettatura e alla documentazione informativa dei prodotti.

➤ **Legittima la modifica dei confini delle sedi preesistenti se conseguente all'istituzione di una nuova sede**

[Consiglio di Stato – sent. 15/01/16, n. 0110](#)

Il principio affermato, quello riassunto nel titolo, è di per sé condivisibile, ma qui il CdS sembra non aver minimamente considerato che la modifica delle sedi preesistenti è stata in quel caso operata dal Comune (qui il CdS ha ribadito la competenza della Giunta) mirando soprattutto a “tutelare” la propria farmacia preservandola quindi da interventi sui suoi confini.

Al contrario, perciò, di quel che aveva lasciato sperare la sentenza di I grado (TAR Lombardia n. 1109/2015), ancora una volta uno dei tanti “fai da te” delle amministrazioni comunali riesce a superare agevolmente il controllo giurisdizionale...

➤ **Ribadita dal CdS la necessità di una puntuale definizione dei confini della sede farmaceutica**

[Consiglio di Stato - sent. 07/01/2016, n. 22](#)

Sul tema v. la *Sediva News* di imminente pubblicazione.

➤ **Decentramento sì, ma soltanto dopo aver legittimamente collocato sul territorio le sedi neo istituite con la revisione straordinaria**

[Consiglio di Stato - sent. 31/12/2015, n. 5884](#)

Dopo aver ribadito la sopravvivenza del “decentramento” al dl Crescitalia, facendo comunque intendere di propendere per la competenza comunale nel disporlo per una o più sedi (ma su questo punto manca ancora una statuizione puntuale in tal senso del CdS, che peraltro sembra probabile), il Supremo Consesso avverte che il

trasferimento di sedi da una zona all'altra del territorio può essere disposto soltanto dopo aver delimitato in termini non equivoci la porzione territoriale assegnata ad ogni sede di nuova istituzione (con le conseguenti modifiche delle sedi preesistenti).

➤ **La Regione è carente di potere nella revisione ordinaria della p.o. e i suoi provvedimenti devono considerarsi “tamquam non essent”**

[Consiglio di Stato – sent. 09/12/2015, n. 5607](#)

È una decisione di grande importanza per le tante cose che dice, in gran parte condivisibili, che comunque esamina una fattispecie molto peculiare che la rende meritevole di un'attenta lettura anche da parte dei meno avveduti in temi giuridici.

L'estensore della sentenza è ancora una volta il Presidente Lignani e perciò quel che vi leggiamo deve in pratica considerarsi *jus receptum*.

Queste gli assunti di maggior rilievo: 1) l'art. 104, quindi il *criterio topografico*, è sopravvissuto al dl Crescitalia (qui però non c'erano dubbi); 2) competente all'adozione del *criterio*, dunque all'istituzione di farmacie in soprannumero, è tuttora la Regione (qui invece qualche dubbio c'era e persiste tuttora, e del resto non vediamo come il “carattere eccezionale del provvedimento” - questa la ragione addotta dal CdS - possa di per sé giustificare il persistere dell'attribuzione regionale); 3) la revisione, sia ordinaria che straordinaria, della pianta organica è interamente di esclusiva competenza comunale, e la Regione non può metterci il becco neppure per un istante (ancora una volta, pertanto, una sentenza-Lignani ignora scientemente la tesi della Corte Costituzionale sull'ipotetico “doppio livello di governo” in tema di p.o.); 4) l'esercizio di *poteri sostitutivi* in luogo di comuni “inadempienti”, che non hanno cioè proceduto tempestivamente alla revisione della p.o., è consentito alle regioni “*una tantum*” (come leggiamo nella decisione), cioè soltanto in sede di revisione straordinaria.

La riaffermazione per l'ennesima volta dei principi sub 3) e sub 4) ribadisce, per fare un esempio recente, l'illegittimità di tutti i provvedimenti di revisione ordinaria adottati e adottandi dalla regione pugliese (v. *Sediva news* del 23/12/2015: “*La prima revisione ordinaria delle p.o. dopo il dl. Cresci Italia: scelte sbagliate della Regione Puglia*”).

➤ **Insopprimibile la sede a concorso straordinario, anche se soprannumeraria**

[Tar Puglia – sent. 01/02/2016, n. 115](#)

[Tar Piemonte – sent. 12/11/2015, n. 1571](#)

V. sopra *Sediva News* dell'11/02/2016

➤ **La farmacia all'interno dell'ospedale “non si tocca”!**

[Tar Piemonte – sent. 29/01/2016, n. 131](#)

È stata annullata una *determina* dirigenziale regionale che, al fine di perseguire asserite presunte “*economie di scala*”, aveva nei fatti consentito l'*esternalizzazione* di numerose funzioni di stretta pertinenza dei farmacisti dirigenti del SSN, escludendo al tempo stesso il controllo e la gestione del farmaco dalla disponibilità degli stessi,

pur essendo i soggetti istituzionalmente a questo deputati. I giudici inoltre, a monito di future decisioni dell'organo regionale preposto, ricordano che, a norma dell'art. 12 del DPR 128/69, "il servizio di farmacia interna deve obbligatoriamente sussistere per gli ospedali generali, sia provinciali che regionali, e per gli ospedali specializzati, sia provinciali che regionali, in quanto rientra tra i servizi 'necessari alla loro natura' e deve svolgere tutti quei compiti indicati all'art. 22 del decreto cit. mediante il direttore (della farmacia) che è appunto il responsabile del buon andamento del servizio.

➤ **Le regole per l'acquisto e la rivendita dei farmaci da parte della farmacia autorizzata anche al commercio all'ingrosso**

Tar Lombardia – Sez. Brescia – ord. 22/01/2016, n. 79

Il titolare di farmacia autorizzato alla distribuzione all'ingrosso dei farmaci non può acquistare medicinali, in qualità di titolare dell'esercizio, avvalendosi del codice identificativo univoco attribuito dal Ministero alla farmacia, destinandone poi una parte all'attività di commercio all'ingrosso, facendo ricorso ad una movimentazione interna della merce dal magazzino della farmacia a quello destinato alla distribuzione all'ingrosso.

➤ **Annullata la graduatoria del concorso straordinario della Lombardia per mancato "soccorso istruttorio" da parte della Regione**

Tar Lombardia – sent. 20/01/2016, n. 119

Sul tema v. sopra *Sediva News* del 09/02/2016

➤ **Illegittima nel concorso straordinario anche la mancata valutazione di borse di studio erogate prima del 1980**

Tar Toscana – sent. 13/01/2016, n. 17

Nel concorso straordinario i titoli relativi al "conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche" devono essere valutati limitatamente alle borse di studio erogate ai sensi dell'art. 80 del DPR. 11 luglio 1980, n. 382 o dell'art. 8 della l. 30 novembre 1989, n. 398.

➤ **Illegittimo il ripiano della spesa farmaceutica 2013 a carico dei farmacisti**

Tar Lazio – sent. 12/01/2016, n. 288

Va annullata, la determinazione Aifa 30/10/2014, n. 1239 che aveva disposto i criteri di ripiano dello "sfornamento" del tetto di spesa farmaceutica territoriale per il 2013, in quanto la quota di competenza della filiera distributiva del farmaco - farmacisti e grossisti - era stata calcolata prendendo come riferimento "dati non precisi, per non dire proprio aleatori".

➤ **La revisione ordinaria è un obbligo giuridico della p.a.**

Tar Sardegna – sent. 22/12/2015, n. 1223

Anche qui si colgono affermazioni importanti, anche se provenienti per il momento soltanto da un Tar, e sono le seguenti: 1) la prima revisione ordinaria della p.o. cade/cadeva nel 2014 (nella specie era stato il CdS a sancirlo precedentemente annullando un'altra decisione sempre del Tar sardo) e va/andava operata sulla base delle

rilevazioni demografiche al 31/12/2013 (e non guardando agli "ultimi dati Istat disponibili", come assunto dal Tar di Bari e fatto proprio dalla Puglia); 2) non è una "scelta" del Comune provvedere alla revisione periodica, ma un obbligo di "buona amministrazione", quanto basta però perché il giudice amministrativo possa imporre il rispetto (ci sono altri precedenti in tal senso); 3) se in base al numero degli abitanti una sede risulta soprannumeraria, va soppressa anche laddove sia stata inserita nel bando di concorso straordinario e però non sia stata ancora assegnata (al contrario, come abbiamo visto nella *Sediva news* dell'11/02/2016, di quanto affermato da Tar Piemonte e Tar Puglia nelle due decisioni sopra citate).

➤ **La p.a. non può "delegare" alle farmacie la distribuzione dell'orario ecc.**

Tar Toscana – sent. 18/12/2015, n. 1757

Questa è una vicenda che in realtà era stata già sostanzialmente decisa in fase cautelare, quando il Tar fiorentino, con ord. 17 aprile 2015, n. 268, aveva sospeso l'efficacia del provvedimento del Sindaco di Grosseto (v. *Sediva news* del 22/7/2015)

➤ **Sulla libertà prescrittiva del medico**

Tar Lazio – sent. 15/12/2015, n. 14044

È stata annullata la delibera regionale che imponeva ai medici obblighi di motivazione per la prescrizione dei farmaci *branded*, ossia protetti da brevetto.

La libertà del medico di scegliere e prescrivere al proprio paziente un medicinale anziché un altro non può essere infatti limitata, né in qualsiasi modo condizionata.

➤ **Sul concorso straordinario marchigiano**

Tar Marche – ord. 11/12/2015, n. 900

Sul tema v. sopra la *Sediva News* del 15/01/2016

➤ **Il rilascio dell'immobile subordinato al pagamento dell'indennità di avviamento**

Corte di Cassazione - Sez. Civile- sent. 20/01/2016, n. 890

Il conduttore di un immobile affittato ad uso commerciale, che deve rilasciare l'immobile, può formulare un'offerta formale di restituzione condizionata al pagamento dell'indennità di avviamento e senza dover più corrispondere il canone di locazione.

➤ **La responsabilità della banca se il bancomat viene "trattenuto" dallo sportello automatico**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 19/01/2016, n. 806

La Suprema Corte ha stabilito che se lo sportello ATM di un istituto bancario "trattiene" il bancomat di un cliente, al quale, nonostante la pronta denuncia dell'accaduto, vengano sottratte somme dal proprio conto corrente per operazioni non autorizzate, la responsabilità va ascritta alla banca.

➤ **La validità della notifica dell'accertamento in caso di nome del destinatario errato**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 08/01/2016, n. 137

Le errate generalità del destinatario dell'atto non sempre rendono nulla la notificazione essendo necessaria un'assoluta incertezza sulla persona.

➤ **Le ferie vanno godute entro l'anno di lavoro**

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 29/01/2016, n. 1756

Le ferie annuali devono essere godute entro l'anno lavorativo e non successivamente; una volta decorso l'anno di riferimento, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie né può stabilire il periodo nel quale egli deve fruirne.

➤ **Offese ed ingiurie al datore di lavoro valgono il licenziamento in tronco**

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 28/01/2016, n. 1595

I giudici di Piazza Cavour hanno affermato che il lavoratore, che si rivolge al datore di lavoro con frasi offensive e ingiuriose (come “Io ti distruggo” e “io ti spacco il fondo schiena”), può essere licenziato per “giusta causa”.

➤ **Se il dipendente si rifiuta di coprire il turno del collega assente**

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, sent. 26/01/2016, n. 1350

Per la Suprema Corte è legittima la sospensione dal lavoro del dipendente che si rifiuta di coprire il turno e di svolgere la prestazione assegnata al collega assente, che abbia aderito a uno sciopero indetto dal sindacato di appartenenza.

➤ **Niente accertamento fiscale a chi compra casa e auto di lusso con i soldi dell'eredità**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 28/01/2016, n. 1638

Deve essere annullato l'accertamento operato nei confronti del contribuente che abbia acquistato un'auto di lusso e un appartamento utilizzando somme ricevute in eredità da un familiare, non essendo necessario provare che l'acquisto sia avvenuto tramite prelievi dal conto cointestato.

➤ **L'accertamento da redditometro a seguito di una donazione**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 20/01/2016, n. 916

Per far annullare l'accertamento da redditometro, ex art. 38 del D.P.R. 600/73, il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, purché l'entità di tali somme e la durata del loro possesso risultino da idonea documentazione, specie se gli incrementi patrimoniali siano gli effetti di una donazione.

➤ **Il vizio di sottoscrizione dell'atto impositivo deve essere subito rilevata dal contribuente**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 13/01/2016, n. 381

La carenza del potere di sottoscrivere l'atto di accertamento da parte dell'“incaricato di funzioni dirigenziali e non dirigente a seguito di concorso” deve essere eccepita necessariamente nel ricorso introduttivo del contenzioso tributario, non configurando il vizio di

sottoscrizione una nullità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.

➤ **L'abbonamento Rai per la farmacia è ancora con le “vecchie” regole**

Ministero Sviluppo Economico - Decreto 30/12/2015 (in GU 28/01/2016, n. 22)

È stato di recente pubblicato sulla GU il DM che fornisce chiarimenti circa le nuove regole sul canone Rai per l'anno 2016 che, come si è visto nella *Sediva News* del 21/01/2016 (v. sopra), non riguardano gli abbonamenti speciali intestati alle imprese, e dunque anche alle farmacie.

➤ **Il logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali**

Ministero della Salute - Decreto 06/07/2015 (in GU 25/01/2016, n. 19)

È stato predisposto il c.d. [Logo Identificativo Nazionale](#) (formato da righe orizzontali di varie sfumature di verde con una croce bianca come il simbolo delle farmacie) che deve essere chiaramente visibile su ogni pagina del sito *web* della farmacia o dell'esercizio commerciale che venda *online* medicinali senza ricetta.

(Studio Associato)

4 – SCADENZE FEBBRAIO 2016

18/02 (poiché il 16 cade di sabato) - Versamento mediante *F24 online* di: Iva relativa al mese di gennaio 2016 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di gennaio; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro (non farmacisti), sempre relativi al mese di gennaio.

18/02 - Versamento dei contributi Inps in misura fissa per artigiani e commercianti riferiti al quarto trimestre 2015.

18/02 - Versamento del premio Inail relativo al saldo 2015 ed all'acconto 2016, in unica soluzione o come prima rata.

18/02 - Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturato nel 2015 (l'acconto è stato versato entro il 16/12/2015).

29/02 - Trasmissione telematica della comunicazione annuale dati Iva relativa al 2015.

29/02 - Consegna ai dipendenti, ai vitaliziati, ai collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto, ai lavoratori autonomi e agli associati in partecipazione della certificazione unica (CU 2016) riguardante i compensi liquidati nel 2015 e le rispettive ritenute.

* * *